

A.A. 2026/2027

BANDO UNICO PER I BENEFICI REGIONALI

Progetto co finanziato nell'ambito del PR FSE+ Regione Friuli Venezia Giulia 2021-2027, priorità 4 - Giovani.

SCADENZARIO

Gli studenti che intendono chiedere i benefici devono compilare la domanda online, che sarà resa disponibile sul sito www.ardis.fvg.it indicativamente a partire dal 15 luglio 2026, e inviarla **entro le ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) del giorno di scadenza indicato nella tabella**, con le modalità dell'art. 6. Il sistema elettronico dei servizi online di ARDIS certifica la data e l'ora esatta dell'invio della domanda online. I termini sono **perentori**: la compilazione oltre il termine **comporta l'esclusione della domanda**.

Beneficio		Scadenza compilazione domanda online	Pubblicazione graduatorie provvisorie (data indicativa)
Posto alloggio	Anni successivi	giovedì 30 luglio 2026	mercoledì 12 agosto 2026
	Matricole	giovedì 27 agosto 2026	mercoledì 16 settembre 2026
	Studenti con il solo requisito di iscrizione (solo sede di Gemona del Friuli)	giovedì 10 settembre 2026	lunedì 28 settembre 2026
Borsa di studio		giovedì 17 settembre 2026	venerdì 30 ottobre 2026
Contributo alloggio sostitutivo (in assenza di alloggi disponibili termine per comunicazione dati del contratto a titolo oneroso)		mercoledì 21 ottobre 2026	lunedì 15 marzo 2027
Contributo alloggio sostitutivo (sedi di Portogruaro, Bolzano, Conegliano e Verona)		mercoledì 21 ottobre 2026	venerdì 26 febbraio 2027
Contributi per la mobilità internazionale		martedì 6 aprile 2027	martedì 18 maggio 2027
Comunicazione dati del contratto a titolo oneroso per ricevere la prima rata della borsa di studio da fuori sede		mercoledì 21 ottobre 2026	-

**STUDENTI SEMESTRE FILTRO PROVENIENTI DA FUORI REGIONE CON PROSECUZIONE DEGLI STUDI
PRESSO LE UNIVERSITÀ DI UDINE E TRIESTE NEL SECONDO SEMESTRE**

Beneficio	Scadenza compilazione domanda online	Pubblicazione graduatorie provvisorie (data indicativa)
Borsa di studio	mercoledì 10 marzo 2027	mercoledì 21 aprile 2027
Comunicazione dati del contratto a titolo oneroso per ricevere la prima rata della borsa di studio da fuori sede	martedì 20 aprile 2027	-
Posto alloggio	mercoledì 10 marzo 2027	mercoledì 17 marzo 2027
Contributo alloggio sostitutivo (in assenza di alloggi disponibili termine per comunicazione dati del contratto a titolo oneroso)	martedì 20 aprile 2027	-

Sommario

Articolo 1 – Benefici a concorso	4
Articolo 2 – Destinatari dei benefici	4
Articolo 3 – Durata di ammissibilità ai benefici	5
Articolo 4 – Requisiti per l'ammissione ai benefici	6
Articolo 5 – Studenti con disabilità (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66%)	11
Articolo 6 – Modalità di presentazione della domanda	13
Articolo 7 – Procedure per la formazione delle graduatorie	15
Articolo 8 – Pubblicazione delle graduatorie	17
Articolo 9 – Istanze di riesame	17
Articolo 10 – Accertamenti sulle condizioni di merito ed economiche e sanzioni	17
Articolo 11 – Decadenza ed esclusione dai benefici	18
Articolo 12 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) e modalità di comunicazione	19
Articolo 13 – Normativa di riferimento	22
Articolo 14 – Fondi destinati alla concessione di borse di studio	23
BORSE DI STUDIO	
Articolo 15 – Termine e modalità di presentazione della domanda	24
Articolo 16 – Status degli studenti: in sede, pendolare e fuori sede	24
Articolo 17 – Importi	27
Articolo 18 – Esonero dalle tasse universitarie	28

Articolo 19 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	29
Articolo 20 - Riserve di assegnazione.....	29
Articolo 21 – Studenti iscritti alla Scuola Superiore di Udine o al Collegio Fonda.....	29
Articolo 22 – Graduatorie.....	30
Articolo 23 - Pagamento.....	30
Articolo 24 – Limite di cumulo	33
Articolo 25 - Revoca.....	33
Articolo 26 - Studenti con disabilità (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%).....	34
POSTI ALLOGGIO	
Articolo 27 - Posti alloggio a concorso	37
Articolo 28 – Requisiti specifici.....	41
Articolo 29 – Modalità di assegnazione	41
Articolo 30 – Date indicative di ammissione per gli studenti con i requisiti di reddito e merito	42
Articolo 31 – Graduatorie.....	42
Articolo 32 – Ammissioni.....	44
Articolo 33 - Rinunce	46
Articolo 34 - Chiusura delle Case dello Studente.....	47
Articolo 35 – Cauzione	47
Articolo 36 - Rette alloggio	47
Articolo 37 - Revoca e decadenza dal posto alloggio.....	48
Articolo 38 - Studenti con requisito di sola iscrizione	48
Articolo 39 - Modalità di pagamento della cauzione e della retta alloggio	50
CONTRIBUTO ALLOGGIO SOSTITUTIVO	
Articolo 40 – Contributi a concorso.....	51
Articolo 41 - Graduatorie.....	52
Articolo 42 - Pagamento.....	52
Articolo 43 - Revoca	52
CONTRIBUTO ALLOGGIO PER LE SEDI DI PORTOGRUARO, BOLZANO, CONEGLIANO E VERONA	
Articolo 44 – Termine e modalità di presentazione della domanda	54
Articolo 45 – Contributi a concorso.....	54
Articolo 46 – Requisiti specifici.....	54
Articolo 47 - Graduatorie.....	55
Articolo 48 - Pagamento.....	55
Articolo 49 - Revoca	56
CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE	
Articolo 50 – Termine e modalità di presentazione della domanda	57
Articolo 51 – Contributi a concorso.....	57
Articolo 52 – Requisiti specifici.....	57
Articolo 53 – Graduatorie.....	58
Articolo 54 – Pagamento.....	58
Articolo 55 - Revoca	59
ALLEGATI	60
Allegato 1 - Status degli studenti in sede, pendolare e fuori sede.....	60
Allegato 2 - Decreto Ministeriale n. 176 del 24/02/2026 Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027	63
Contatti – Sede di Trieste.....	64
Contatti – Sede di Udine	64

Articolo 1 – Benefici a concorso

I benefici messi a concorso dall'Agenzia regionale sono:

- Borse di studio;
- Posti alloggio;
- Contributi alloggio sostitutivi;
- Contributi alloggio sostitutivi per le sedi di Portogruaro, Bolzano, Conegliano e Verona;
- Contributi per la mobilità internazionale.

Articolo 2 – Destinatari dei benefici

Sono destinatari dei benefici:

- **studenti delle Università** degli Studi di Trieste e di Udine iscritti per l'a.a. 2026/2027 a corsi di:
 - laurea triennale,
 - laurea magistrale,
 - laurea magistrale a ciclo unico,
 - specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica attivati in base alla normativa vigente in materia,
 - dottorato di ricerca, che non beneficino della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224;
- **studenti delle Università** degli Studi di Trieste e di Udine, di cui al DM 30 maggio 2025, n. 418, iscritti per l'a.a. 2026/2027:
 - al semestre "filtro" dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico appartenenti a una delle classi LM-41, LM-42, LM-46;
 - al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico appartenenti a una delle classi LM-41, LM-42, LM-46 o al secondo semestre dei "corsi affini";
- **studenti che hanno frequentato il semestre filtro/aperto presso Atenei fuori Regione**, con prosecuzione degli studi presso le Università di Trieste o di Udine nel secondo semestre.
- **studenti dei Conservatori** di Musica "G. Tartini" di Trieste e "J. Tomadini" di Udine iscritti per l'a.a. 2026/2027 a:
 - corsi del Triennio superiore di I livello,
 - corsi del Biennio specialistico di II livello;
- studenti iscritti per l'a.a. 2026/2027 al diploma accademico di primo livello in "Graphic Design per l'Impresa", "Design e Architettura d'Interni" e "Pittura e Arti Visive" e al diploma accademico di secondo livello in "Communication Design", "Interior Design", "Product Design" e "Pittura e Linguaggi Visivi del Contemporaneo" dell'**Accademia di Belle Arti** "G.B. Tiepolo" di Udine;
- studenti iscritti per l'a.a. 2026/2027 ai corsi ITS Academy, con riferimento al **solo beneficio alloggio con requisito di sola iscrizione**;
- **studenti laureandi** iscritti regolarmente all'ultimo anno di corso regolare nell'a.a. 2025/2026 che conseguano il titolo di studio entro le sessioni del medesimo anno accademico, in data successiva al 17 settembre 2026.

Non possono accedere ai benefici messi a concorso gli studenti iscritti a corsi singoli, a percorsi finalizzati all'accesso ai concorsi per l'insegnamento, a corsi di perfezionamento, a corsi di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e a master.

Articolo 3 – Durata di ammissibilità ai benefici

I benefici messi a concorso vengono concessi per il **conseguimento per la prima volta del titolo per ciascun livello di laurea**. Non possono, quindi, accedere ai benefici gli studenti già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero, di livello pari o superiore. Il livello del titolo di studio viene determinato dalle Università, dai Conservatori, dall'Accademia di Belle Arti.

L'anzianità universitaria viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione al sistema universitario, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso, ad esclusione degli studenti con disabilità come definiti dal successivo articolo 5, per i quali risulta possibile rinunciare agli studi per un massimo di tre volte.

Lo status di "matricola" non può essere riconosciuto agli studenti iscritti al primo anno, nell'anno accademico 2026/2027, che abbiano rinunciato agli studi in anni diversi dal primo anno nelle carriere pregresse o che abbiano chiesto il riconoscimento di crediti.

L'anzianità universitaria decorre dall'anno di prima immatricolazione al sistema universitario anche nel caso di iscrizione a corsi di laurea triennale del nuovo ordinamento per studenti già in possesso di un diploma triennale del vecchio ordinamento (precedente alla riforma del 1999).

L'anzianità universitaria viene azzerata, per una sola volta, in caso di rinuncia agli studi avvenuta nel corso del primo anno, senza riconoscimento di esami (crediti universitari) derivanti dalla carriera pregressa.

In caso di rinnovata immatricolazione in seguito ad un'unica rinuncia al primo anno, senza riconoscimento di crediti, lo studente viene nuovamente considerato iscritto al primo anno regolare.

In caso di **trasferimento** da un'altra Università, in caso di richiesta di **riconoscimento dei crediti** o di iscrizione con **abbreviazione di carriera**, l'anzianità universitaria viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione all'Università o ad altro Ente analogo di provenienza.

Nel caso di iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con **abbreviazione di carriera**, perché in possesso del titolo di laurea triennale in "Comunicazione interlinguistica applicata alle professioni giuridiche" e in "Diritto per le imprese e le istituzioni", dall'anzianità universitaria viene decurtato un anno.

Nel caso di iscrizione a **corsi ad accesso programmato a seguito di un passaggio di corso**, rinuncia agli studi o trasferimento da altro ateneo, avvenuti al termine del primo anno di corso, tale anno non viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'anzianità.

Nel caso di riconoscimento da parte dell'Università di crediti formativi derivanti dalla carriera precedente svolta presso gli ITS Academy l'anzianità universitaria decorre dal primo anno di iscrizione agli ITS Academy.

Ai fini del computo dell'anzianità universitaria rilevano gli anni di iscrizione ai master per i quali sia stato richiesto il riconoscimento di crediti.

Sono esclusi dal computo dell'anzianità universitaria gli anni di iscrizione a corsi singoli per i quali **non** sia stato richiesto il riconoscimento dei crediti ottenuti durante detti corsi ovvero **non** siano stati dichiarati ai fini del raggiungimento del requisito di merito nella domanda online, nonché gli anni di interruzione universitaria come specificati all'articolo 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 68/2012.

In caso di decadenza, previa verifica con l'Ateneo competente, vengono comunque computati nel calcolo dell'anzianità universitaria gli anni di effettiva iscrizione. La decadenza avvenuta dopo un solo anno di iscrizione, senza riconoscimento di crediti, non rileva ai fini del calcolo dell'anzianità universitaria.

3.1 Studenti iscritti a corsi di studio dell'Università, dei Conservatorio e dell'Accademia di Belle Arti

Gli studenti possono accedere ai benefici **fino al primo anno fuori corso (ulteriore semestre)**, nei modi di seguito indicati:

Laurea triennale Triennio superiore di I livello del Conservatorio/Accademia	I benefici vengono attribuiti per sette semestri dall'anno di prima immatricolazione, otto semestri per il servizio alloggio .
--	--

Laurea magistrale Biennio specialistico di II livello del Conservatorio	I benefici vengono attribuiti per cinque semestri dall'anno di prima immatricolazione al corso di laurea magistrale, sei semestri per il servizio alloggio .
Laurea magistrale a ciclo unico	I benefici vengono rapportati ad un periodo che tenga conto della durata normale del corso di studio più un semestre dall'anno di prima immatricolazione, più due semestri per il servizio alloggio .

L'importo della borsa di studio per i laureandi e per gli studenti iscritti al primo anno fuori corso è dimezzato.

3.1.1 Studenti laureandi alla triennale che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale

Gli studenti che si laureano ad un corso di studi triennale entro l'ultima sessione di laurea dell'a.a. 2025/2026 e che si iscrivono al primo anno della laurea magistrale per l'a.a. 2026/2027 entro i termini fissati dalle Università e dai Conservatori, **devono compilare obbligatoriamente la domanda per i benefici come matricole di magistrale**.

3.1.2 Studenti laureandi che non riescono a conseguire il titolo o che comunque non si iscrivono al primo anno di laurea magistrale

Gli studenti che hanno presentato domanda, dichiarando l'intenzione di laurearsi entro una sessione dell'a.a. 2025/2026, e non riescono a conseguire il titolo o, se hanno presentato domanda come iscritti al primo anno di laurea magistrale, non si iscrivono a tale corso, devono comunicarlo tempestivamente e comunque entro il 30 aprile 2027 inviando una email a: info.trieste@ardis.fvg.it o info.udine@ardis.fvg.it. In tal caso manterranno il beneficio solo se in possesso dei requisiti di iscrizione e di merito previsti per l'a.a. 2026/2027 per gli studenti iscritti ad anni successivi.

3.2 Studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica attivati in base alla normativa vigente in materia e ai corsi di dottorato di ricerca, che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, possono accedere ai benefici per un **periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**, a partire dall'anno accademico di prima iscrizione. Non sono previsti benefici per anni accademici eccedenti rispetto alla durata legale del corso.

Articolo 4 – Requisiti per l'ammissione ai benefici

Per ottenere i benefici gli studenti devono essere in possesso dei requisiti di **iscrizione, merito, reddito e patrimonio** e degli eventuali ulteriori requisiti specifici previsti per ogni singolo beneficio come definiti dal presente bando.

4.1 Requisiti di iscrizione

Per presentare la domanda di benefici non è necessaria la preventiva iscrizione alle Università, ai Conservatori e all'Accademia, l'iscrizione deve però avvenire **entro i termini di iscrizione** previsti dalle singole Istituzioni.

Gli studenti che sono iscritti contemporaneamente a più corsi di laurea devono darne comunicazione entro il 30 marzo 2027 ad ARDIS via email all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it indicando, per ciascun corso di laurea,

l'Ateneo, l'anno di immatricolazione e il merito. ARDIS provvederà ad effettuare i dovuti controlli al fine dell'eventuale incremento del 20% dell'importo della borsa di studio.

Per gli studenti che chiedono i benefici per **l'ulteriore semestre (laureandi)**, il requisito di iscrizione si intende soddisfatto se sono stati iscritti regolarmente all'ultimo anno di corso nell'a.a. 2025/2026 e conseguono il titolo entro la sessione straordinaria dello stesso anno accademico oppure se si iscrivono al primo anno fuori corso all'a.a. 2026/2027 entro i termini previsti da ciascuna istituzione.

I laureandi **non** possono ottenere la borsa di studio se:

- conseguono il titolo prima del **17 settembre 2026**
- conseguono il titolo di laurea in una sessione dell'a.a. 2025/2026 e proseguono gli studi per l'a.a. 2026/2027 presso un Ateneo, un Conservatorio o una Istituzione **al di fuori** della regione Friuli Venezia Giulia (ad eccezione dei Master).

4.1.1 Studenti che hanno frequentato il semestre filtro presso Atenei fuori Regione con prosecuzione degli studi presso le Università di Udine e Trieste nel secondo semestre.

Per presentare la domanda on line è necessario avere già perfezionato l'immatricolazione ovvero l'iscrizione al secondo semestre oppure l'iscrizione ad un corso affine o altro corso per l'a.a. 2026/2027 presso le Università di Trieste o di Udine entro e non oltre i termini stabiliti dal Ministero a seguito della pubblicazione delle graduatorie nazionali.

4.2 Requisiti di merito

Il merito per gli studenti è calcolato in base ai crediti formativi universitari (CFU) regolarmente registrati o riconosciuti. Per i corsi dei Conservatori e dell'Accademia leggasi crediti formativi accademici (CFA) anziché CFU.

Non sono considerati validi ai fini del merito e quindi non vengono presi in considerazione i crediti:

- **acquisiti prima dell'iscrizione al proprio corso di studi.** Fanno eccezione i casi di riconoscimento di crediti derivanti da trasferimento da altro Ateneo o da passaggio di corso di laurea o da abbreviazione di carriera, ferma restando la valutazione del cumulo di anni di iscrizione universitaria;
- **derivanti da atti di carriera sostenuti per colmare debiti formativi** da carriere precedenti;
- **derivanti da atti di carriera relativi a corsi singoli** per i quali non sia stato richiesto il riconoscimento dei crediti ottenuti durante detti corsi oppure, ancorché riconosciuti, non siano stati dichiarati ai fini del raggiungimento del requisito di merito nella domanda online;
- **derivanti da atti di carriera relativi ad attività didattiche sovrannumerarie.**
Si precisa che anche nel caso di immatricolazione ad una laurea magistrale con riconoscimento di esami sovrannumerari derivanti dalla laurea triennale, tali crediti non verranno conteggiati al fine del conseguimento dei 20 crediti quale requisito minimo di merito richiesto agli studenti del primo anno per l'erogazione del saldo della borsa di studio;
- **derivanti da moduli di esami integrati**, i quali non vengono regolarmente registrati in carriera sul sistema Esse3 fino al completamento dell'esame integrato.

ARDIS si riserva, comunque, di verificare situazioni particolari inerenti ai procedimenti amministrativi relativi alla carriera universitaria degli studenti.

4.2.1 Studenti iscritti al primo anno

Gli studenti che **si iscrivono per la prima volta al primo anno** dei corsi, al momento della presentazione della domanda online, non necessitano di alcun requisito di merito per l'inserimento nella graduatoria dei benefici in qualità di idoneo e beneficiario.

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tali corsi ottengono l'erogazione della prima rata della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica e al requisito di iscrizione di cui al presente bando.

I requisiti di merito sono valutati in itinere, ai fini del mantenimento dell'idoneità e dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio.

Ai fini del raggiungimento dei crediti necessari per il pagamento della borsa di studio non sono considerati validi i crediti eventualmente riconosciuti a seguito di rinuncia agli studi, passaggio o trasferimento e non può essere utilizzato il bonus di cui al paragrafo 4.2.3.

Il mancato conseguimento dei crediti previsti entro il 30 novembre 2026 comporta la revoca della borsa di studio e degli altri benefici in denaro (art. 25) con obbligo di restituzione di quanto percepito.

4.2.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, per accedere ai benefici, devono essere in possesso del seguente **requisito di merito entro il 10 agosto 2026**:

A.A. di prima immatricolazione	25/26	24/25	23/24	22/23	21/22	Ulteriore semestre
Anno di iscrizione nell'a.a. 2026/2027	2°	3°	4°	5°	6°	
	Numero crediti complessivi da acquisire a partire dall'anno di prima immatricolazione					
Laurea triennale Triennio superiore di I livello (Conservatorio)	25 crediti	80 crediti	-	-	-	135 crediti
Laurea magistrale * Biennio specialistico di II livello (Conservatorio) *	30* crediti	-	-	-	-	80* crediti
Laurea magistrale a ciclo unico	25 crediti	80 crediti	135 crediti	190 crediti	245 crediti	+55** crediti

* I crediti indicati per la laurea magistrale e per il biennio specialistico di II livello si intendono acquisiti dagli studenti nel solo percorso magistrale o specialistico.

** Da sommare all'ultimo anno di corso.

Attenzione: in caso di rinunce/trasferimenti/passaggi di corso con riconoscimento di crediti l'anzianità universitaria incide sul requisito di merito.

I crediti, indicati nella tabella, devono essere regolarmente registrati sul sistema Esse3 o nei database dei Conservatori e dell'Accademia **con data di superamento dei relativi esami non successiva al 10 agosto 2026**. Gli studenti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda online il numero di crediti che risultano regolarmente registrati in carriera (sul sistema Esse3 delle Università o nel database dei Conservatori), escludendo i crediti non validi ai fini del raggiungimento del requisito di merito.

Per i corsi di studio la cui organizzazione preveda **annualità con un numero di crediti conseguibili inferiore a 60**, come comunicato dagli atenei di Trieste e di Udine, i requisiti di merito standard sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili, che verranno opportunamente indicati sul sito www.aridis.fvg.it

4.2.3 Bonus

Gli studenti **iscritti ad anni successivi al primo** maturano, in base all'anno di corso frequentato, un bonus in crediti che può essere utilizzato per il **conseguimento del requisito minimo di merito**, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti.

Il bonus viene maturato come segue:

- **fino a 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il **secondo anno accademico**;
- **fino a 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il **terzo anno accademico**;
- **fino a 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli **anni accademici seguenti**.

L'**attivazione** del bonus avviene:

- a. su richiesta del richiedente in **domanda online**;
- b. **d'ufficio** se i bonus sono necessari al raggiungimento del requisito minimo di merito.

La verifica degli effettivi crediti bonus a disposizione viene fatta d'ufficio. Gli studenti possono verificare l'utilizzo del bonus, accedendo alla propria area riservata online dello "Sportello studente", nelle graduatorie dei benefici richiesti.

Il bonus può essere attivato una sola volta e non è cumulabile. Il bonus in crediti è riferito all'intera carriera universitaria e non si azzerà al termine del singolo ciclo di studio. La quota del bonus maturata ma non utilizzata, rimane disponibile per gli anni accademici seguenti.

Gli studenti che hanno beneficiato del bonus negli anni accademici precedenti all'a.a. 2026/2027 possono utilizzare esclusivamente la quota inutilizzata del bonus stesso. I crediti bonus, eventualmente richiesti negli anni accademici precedenti all'a.a. 2026/2027, non vengono conteggiati ai fini del raggiungimento del requisito minimo di merito previsto dal presente bando.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale o al biennio specialistico possono utilizzare solamente il bonus maturato e non fruito nel triennio precedente.

Eventuali punti bonus non utilizzati possono essere impiegati per raggiungere il requisito di merito previsto per l'ulteriore semestre.

Gli studenti devono dichiarare l'eventuale utilizzo di crediti bonus presso altre Università in carriere precedenti. ARDIS si riserva di effettuare una verifica a campione sulla veridicità delle informazioni dichiarate relativamente ai crediti bonus utilizzati nelle carriere precedenti, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I crediti bonus non possono essere utilizzati per raggiungere il requisito di merito del primo anno (sia di laurea triennale sia di laurea magistrale).

4.2.4 Studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica attivati in base alla normativa vigente in materia ed ai corsi di dottorato di ricerca che **non** beneficiano della borsa di studio delle Università di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle Università per la regolare iscrizione all'anno accademico in corso.

4.3 Requisiti di reddito e patrimonio

I benefici disciplinati dal presente bando rientrano nelle prestazioni sociali agevolate. Le condizioni economiche degli studenti sono individuate sulla base dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, relativo ai redditi del 2024 e alla situazione patrimoniale del 2024.

Nello specifico:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) **per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** non deve superare il limite di **€ 28.339,88**;
- l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE= ISP/scala di equivalenza) non deve superare il limite di **€ 61.608,48**.

Le predette **condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente**. Il richiedente quindi deve avere un **valore ISEE** per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, ed allo stesso tempo un

valore ISPE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario **non superiori alle soglie** sopra indicate.

ATTENZIONE

Le borse di studio erogate da ARDIS sono esenti dalla dichiarazione dei redditi, ma gli importi vanno riportati nell'ISEE. All'interno della propria area riservata in "Sportello studente", è disponibile la Certificazione Unica (CU) che attesta l'importo ottenuto da ARDIS come borsa di studio o altro contributo da dichiarare.

Gli studenti:

- a) comunitari e non comunitari, **residenti in Italia**, il cui nucleo familiare residente in Italia abbia prodotto redditi e possieda patrimoni in Italia e/o all'estero devono recarsi **presso un qualsiasi CAF** per presentare i documenti necessari all'ottenimento dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario relativa ai redditi del 2024 e alla situazione patrimoniale del 2024 e compilare la relativa DSU (Dichiarazione sostitutiva unica);
- b) comunitari e non comunitari, **residenti in Italia**, con nucleo familiare residente all'estero e/o con redditi e patrimoni prodotti o posseduti all'estero sono comunque tenuti a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dal presente bando. Per tale motivo devono recarsi **presso un qualsiasi CAF** per presentare i documenti necessari all'ottenimento dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario relativa ai redditi del 2024 e alla situazione patrimoniale del 2024 attestante redditi e patrimoni in Italia e successivamente rivolgersi **esclusivamente ai CAF convenzionati** per il rilascio dell'ISEE universitario parificato (Scheda dati per Indicatore parificato universitario). Il rilascio della documentazione è gratuito. Gli orari e gli indirizzi dei CAF convenzionati sono pubblicati sul sito www.ardis.fvg.it;
- c) comunitari e non comunitari, **non residenti in Italia**, il cui nucleo familiare risiede all'estero devono rivolgersi **esclusivamente ai CAF convenzionati** per il rilascio dell'ISEE universitario parificato (Scheda dati per Indicatore parificato universitario). Il rilascio della documentazione è gratuito. Gli indirizzi dei CAF convenzionati sono pubblicati sul sito www.ardis.fvg.it;
- d) **riconosciuti quali rifugiati politici** in Italia devono allegare la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni; gli **studenti apolidi** devono allegare la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile. Per tali categorie di studenti si tiene conto solo dei redditi percepiti in Italia e del patrimonio eventualmente posseduto in Italia;
- e) **provenienti dai Paesi in via di sviluppo** di cui al Decreto Ministeriale n. 176 del 24/02/2026 "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027" ed elencati nell'allegato 2, devono presentare la **certificazione della condizione economica** della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti **che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale**.

Solo per gli studenti che si iscrivono al primo anno, tale certificazione può essere rilasciata da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In tal caso l'ente di garanzia si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, come ad esempio le borse di studio.

Le informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sono in parte auto dichiarate ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate. L'INPS rende disponibile l'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU.

Gli studenti devono inserire nella domanda **online il numero di protocollo INPS dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** a loro riferita; sulla base di tale numero, ARDIS estrae in maniera automatizzata dalla banca dati INPS i dati relativi all'attestazione ISEE.

Entro il termine per la compilazione della domanda online di ciascun beneficio, gli studenti devono possedere il numero di protocollo dell'attestazione ISEE o il numero della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Gli studenti di cui alle precedenti lettere **b)** e **c)** devono dichiarare di aver ottenuto l'ISEE universitario parificato entro i termini per la compilazione della domanda online per ciascun beneficio. I CAF convenzionati trasmetteranno i relativi tracciati informatici. Gli studenti interessati non devono inserire il numero di protocollo nella domanda online.

Ai fini della richiesta dei benefici di cui al presente bando **è valida solamente l'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario riferita allo studente richiedente. Non è valida l'attestazione con ISEE ordinario, anche se riferita allo studente richiedente.**

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato (residenti o non residenti in Italia) possono optare per la costituzione diversa del nucleo familiare per l'accesso ai benefici in applicazione dell'articolo 8, comma 4 del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Dal giorno successivo a quello dell'inserimento del numero di protocollo ISEE nella domanda online completata, è possibile verificare, all'interno della propria area riservata in "Sportello studente", nella sezione "Redditi Inps Accertati", l'esito dell'estrazione automatizzata dalla banca dati INPS e, in caso di errori, rettificare autonomamente nella procedura online "Comunicazione dati ISEE" il predetto numero di protocollo ISEE, inserendone uno nuovo.

L'ISEE con annotazioni, difformità, omissioni comporta la sospensione della propria posizione in graduatoria.

Lo studente in possesso di un ISEE con annotazioni, difformità, omissioni deve richiedere una nuova DSU (dichiarazione sostitutiva unica) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026 e trasmetterne copia all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro e non oltre il 31 gennaio 2027 pena la decadenza dal beneficio.

In alternativa, entro il 31 gennaio 2027, lo studente può presentare, pena la decadenza dal beneficio, una simulazione ISEE elaborata presso apposito CAF convenzionato con ARDIS.

ATTENZIONE

Lo studente che ha presentato domanda online viene escluso dal beneficio richiesto se entro il termine per la presentazione dell'**istanza di riesame**, previsto per ciascun beneficio, non risulti presso l'INPS o i CAF convenzionati un'attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario a lui riferita, relativa ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2024.

Gli studenti in possesso di un **ISEE corrente**, anziché di un ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, devono trasmetterne copia esclusivamente all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro i termini previsti per la presentazione della domanda online di ciascun beneficio. Poiché l'ISEE corrente **ha validità di sei mesi**, tale attestazione viene considerata, purché valida alla data di presentazione della domanda per ciascun beneficio.

4.3.1 Condizione degli studenti indipendenti dalla famiglia di origine

Gli studenti vengono considerati indipendenti dalla famiglia di origine se possiedono entrambi i seguenti requisiti:

- **residenza** stabilita da almeno **due anni**, rispetto alla data di presentazione della domanda risultante dall'evidenza anagrafica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine in alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare;
- **presenza di un'adeguata capacità di reddito** da almeno due anni, consistente in redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, non inferiore a **€ 9.000,00** annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In tal caso gli studenti possono presentare un ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario costituendo nucleo a sé.

Ai fini della quantificazione dell'importo della borsa di studio, per tali studenti viene riconosciuto lo stesso trattamento riservato agli studenti con lo status di **fuori sede**.

Articolo 5 - Studenti con disabilità (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66%)

Gli studenti con disabilità possono accedere ai benefici **fino al secondo anno fuori corso incluso (ulteriore semestre)** a partire dal primo anno di immatricolazione.

I dati relativi alla disabilità sono verificati presso le segreterie delle Università, dei Conservatori e dell'Accademia.

5.1 Requisiti di iscrizione

I requisiti di iscrizione sono i medesimi previsti dall'art. 4.1.

5.2 Requisiti di merito

Le modalità di calcolo dei requisiti di merito sono i medesimi previsti all'art. 4.2.

Gli studenti con disabilità, che **si iscrivono per la prima volta al primo anno** dei corsi non necessitano del requisito di merito al momento della presentazione della domanda online, per l'inserimento nella graduatoria dei benefici in qualità di idoneo e beneficiario.

Tali studenti ottengono l'erogazione della prima rata della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica e di iscrizione di cui al presente bando. I requisiti di merito sono valutati in itinere ai fini del mantenimento dell'idoneità e dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio

Ai fini del raggiungimento dei crediti necessari per il pagamento della borsa di studio non sono considerati validi i crediti eventualmente riconosciuti a seguito di rinuncia agli studi, passaggio o trasferimento e non può essere utilizzato il bonus di cui al paragrafo 4.2.3.

Il mancato conseguimento dei crediti previsti entro il 30 novembre 2027 comporta la revoca della borsa di studio e degli altri benefici in denaro (art. 25) e la restituzione di quanto percepito.

I requisiti di merito **per gli studenti iscritti ad anni successivi** devono essere acquisiti **entro il 10 agosto 2026** e sono **ridotti del 30% rispetto a quelli indicati al precedente art. 4.2.2**, come specificato nella seguente tabella.

A.A. di prima iscrizione	25/26	24/25	23/24	22/23	21/22	1° fuori corso	ulteriore semestre
Anno di iscrizione nell'a.a. 2026/2027	2°	3°	4°	5°	6°		
	Numero crediti complessivi da acquisire a partire dall'anno di prima immatricolazione						
Laurea triennale Triennio superiore di I livello (Conservatorio/Accademia)	17 crediti	56 crediti	-	-	-	94 crediti	133 crediti
Laurea magistrale * Biennio specialistico di II livello (Conservatorio) *	21* crediti	-	-	-	-	56 crediti	94* crediti
Laurea magistrale a ciclo unico	17 crediti	56 crediti	94 crediti	133 crediti	171 crediti	209 crediti	+38** crediti

* i crediti indicati per la laurea magistrale e per il biennio di II livello si intendono acquisiti dagli studenti nel percorso magistrale o specialistico.

** da sommare all'ultimo anno di corso.

Attenzione: in caso di rinunce/trasferimenti/passaggi di corso con riconoscimento di crediti l'anzianità universitaria incide sul requisito di merito.

I crediti indicati nella tabella devono essere regolarmente registrati sul sistema Esse3 o nei database dei Conservatori ed Accademia **con data di superamento dei relativi esami non successiva al 10 agosto 2026.**

Agli studenti con disabilità si applicano le disposizioni dell'art. 4.2 in merito alla validità dei crediti e dell'art. 4.2.3 in merito all'utilizzo dei crediti bonus.

5.3 Requisiti di reddito e di patrimonio

I limiti di reddito, incrementati del 25% rispetto ai valori indicati al precedente art. 4.3, sono i seguenti:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni per il diritto universitario non superiore al limite di **€ 35.424,85**;
- l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE= ISP/scala di equivalenza) non superiore al limite di **€ 77.010,60**.

Per gli studenti con disabilità sono valide le altre disposizioni relative ai requisiti di reddito e patrimonio inserite all'art. 4.3.

5.4 Riserva posto alloggio

Sono riservati complessivamente 2 posti alloggio, uno per ogni sede operativa di ARDIS, a favore di studenti con disabilità motoria, ancorché con indicatori ISEE e ISPE superiori ai limiti indicati all'art. 5.3 ma in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 5.2. Gli studenti presenteranno domanda secondo le modalità previste all'art. 6. Nel caso il numero di domande superi il numero di posti riservati, verrà predisposta un'unica graduatoria ordinata in base al punteggio di reddito.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda

Gli studenti devono compilare la domanda esclusivamente online su www.ardis.fvg.it, a partire dalla data di attivazione che sarà pubblicata sul medesimo sito e inviarla **perentoriamente entro le ore 13.00** (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) **del giorno indicato nello scadenziario**. Il sistema elettronico certifica la data e l'ora esatta dell'invio della domanda.

Per compilare la domanda online gli studenti **devono identificarsi mediante SPID**, sistema pubblico di identità digitale www.spid.gov.it, **mediante CIE** (carta di identità elettronica) o **eIDAS** esclusivamente per gli studenti comunitari.

Gli studenti non comunitari, in possesso esclusivamente di un documento di identità rilasciato dalle autorità del proprio Paese, e non residenti in Italia, e gli studenti minorenni (italiani e stranieri) devono identificarsi secondo le seguenti modalità:

- per la **sede di Trieste**, effettuando la **registrazione online sul sito Esse3** per gli studenti che si iscrivano all'Università di Trieste (le credenziali sono attive entro 24 ore dalla registrazione, in caso contrario gli studenti devono contattare la sede ARDIS di Trieste)
sul sito www.ardis.fvg.it per gli studenti che si iscrivano al Conservatorio.
- per la **sede di Udine**, effettuando la **registrazione online sul sito www.ardis.fvg.it** (se non ancora immatricolati all'Università, se iscritti al Conservatorio o all'Accademia) o utilizzando **le credenziali (matricola e password) fornite dall'Università degli studi di Udine**, se già immatricolati a tale ateneo.

La domanda online è unica: gli studenti che intendono chiedere più benefici devono **compilare la domanda una sola volta selezionando tutti i benefici d'interesse**.

La domanda online riferita a più benefici deve essere presentata perentoriamente entro la scadenza del primo termine previsto da questo bando in relazione ai benefici richiesti.

Gli studenti, entrati nell'area personale online, per compilare la domanda, devono:

- inserire o modificare i dati anagrafici e caricare la copia di un valido documento di identità;
- inserire o modificare le informazioni relative ad iscrizione, merito (numero crediti e media aritmetica dei voti degli esami registrati in carriera entro il 10 agosto 2026) e situazione economica;
- selezionare i benefici richiesti;
- controllare il riepilogo della domanda contenente i dati inseriti, che resteranno modificabili fino a quando la domanda online non viene inviata;
- **inviare la domanda online, mediante conferma dei dati inseriti; a seguito di tale invio i dati inseriti diventano definitivi.**

Si raccomanda estrema attenzione nella compilazione della domanda online perché i dati inseriti dagli studenti sono dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, quindi gli studenti sono responsabili della veridicità e completezza degli stessi.

La certezza dell'avvenuto invio della domanda si ha solo al ricevimento della email automatica di conferma che viene generata una volta completata la procedura online. Con la email saranno fornite allo studente le indicazioni in merito alla disponibilità del riepilogo della domanda online all'interno della propria area

dello "Sportello studente". **Lo studente è tenuto a verificare i dati del riepilogo e ad accertarsi di aver richiesto i benefici ai quali è interessato.**

Si precisa che la casella di posta elettronica dalla quale viene inviata la email di conferma non è abilitata a ricevere alcuna comunicazione.

In caso di mancata ricezione della email di conferma entro 24 ore dall'invio della domanda online, gli studenti devono immediatamente contattare il servizio di assistenza informatica assistenza.informatica@ardis.fvg.it.

Non sono considerate valide le domande presentate:

- oltre i termini indicati nello scadenziario;
- con modalità diverse da quelle previste nel presente bando.

ATTENZIONE

I file di log vengono conservati ed utilizzati per controllare gli accessi al sistema da parte degli studenti in caso di segnalazione di difficoltà o impossibilità a compilare la domanda online.

Rettifiche di dati inseriti possono essere richieste via email all'indirizzo info.trieste@ardis.fvg.it o info.udine@ardis.fvg.it entro il termine di presentazione della domanda online in relazione ai benefici richiesti.

Ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 7/2000, l'avvio del procedimento è pubblicato sul sito istituzionale di ARDIS www.ardis.fvg.it nella sezione dedicata al Bando unico, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

6.1 Studenti non ancora immatricolati

Gli studenti che non hanno ancora completato l'immatricolazione all'Università, al Conservatorio e all'Accademia, possono presentare **domanda online con riserva di iscrizione**, entro le scadenze previste dal bando. L'iscrizione deve avvenire in ogni caso entro i termini previsti dall'art. 4.1.

Lo studente che non perfeziona l'immatricolazione presso l'Università, il Conservatorio e l'Accademia deve darne comunicazione tempestiva via email all'indirizzo di posta elettronica: info.trieste@ardis.fvg.it o info.udine@ardis.fvg.it a seconda della sede nella quale aveva presentato la domanda online.

6.2 Studenti interateneo Udine-Trieste

Gli studenti iscritti a corsi di laurea interateneo tra Udine e Trieste devono presentare domanda online per i benefici alla sede ARDIS competente con riferimento alla **sede amministrativa del corso di laurea** (Università presso la quale lo studente paga le tasse) e devono indicare anche la sede didattica prevalente.

6.3 Studenti non comunitari - ulteriore documentazione

ARDIS verifica presso i database delle istituzioni universitarie di riferimento che gli studenti abbiano presentato alle medesime **copia del permesso di soggiorno oppure copia della ricevuta postale che attesta la richiesta** di rilascio o di rinnovo del permesso medesimo.

Ulteriore documentazione da caricare online (upload) nella sezione carica documenti dello "Sportello studente":

- **la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni** per gli studenti riconosciuti quali **rifugiati politici** in Italia;
- **la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile** per gli **studenti apolidi**;
- **la certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza** che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale per gli **studenti cittadini di Paesi in via di sviluppo** (elencati nell'allegato 2).

Il termine ultimo per il caricamento online (upload) di tale documentazione è quello previsto per presentare **istanza di riesame** alle rispettive graduatorie dei benefici.

6.4 Trasferimento della domanda da un altro Ente per il diritto allo studio

È ammesso il trasferimento della domanda di benefici da altro Ente erogatore di benefici per il diritto allo studio ad ARDIS, a condizione che la domanda sia stata presentata entro i termini previsti dall'altro Ente. La domanda di trasferimento completa della scansione di quella precedentemente presentata all'altro Ente deve essere inviata esclusivamente all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro i termini previsti per presentare istanza di riesame per ciascun beneficio.

6.5 Trasferimento della domanda tra le sedi dell'ARDIS

È ammesso il trasferimento della domanda di benefici da una sede operativa all'altra a condizione che la domanda sia stata presentata entro le scadenze previste per i singoli benefici. La domanda di trasferimento deve essere inviata, esclusivamente, all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it

Il trasferimento della domanda concernente il beneficio del posto alloggio deve pervenire entro il termine previsto per presentare istanza di riesame per tale beneficio.

Per gli altri benefici il trasferimento della domanda può essere richiesto entro il 30 aprile 2027.

6.6 Studenti che hanno frequentato il semestre filtro presso Atenei fuori Regione con prosecuzione degli studi presso le Università di Udine e Trieste nel secondo semestre.

Per gli studenti iscritti al semestre filtro per l'accesso ai corsi di studio afferenti alle Classi LM-41, LM-46 o LM-42 per l'a.a. 2026/2027 presso un Ateneo di altra regione, che perfezionano l'immatricolazione al secondo semestre oppure l'iscrizione al corso affine o altro corso per l'a.a. 2026/2027 presso le Università di Trieste o di Udine, le domande online possono essere presentate indicativamente dal 03/02/2027 e fino alle ore 13.00 del 10/03/2027, in relazione ai tempi della pubblicazione delle graduatorie nazionali.

Per la presentazione della domanda on line è necessario essere in possesso dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (**ISEE 2026**) e valgono le disposizioni di cui all'art. 4.3 del Bando unico per i benefici regionali per l'a.a. 2026/2027, salvo per gli studenti comunitari e non comunitari, **non residenti in Italia**, il cui nucleo familiare risiede all'estero i quali dovranno caricare nella procedura on line l'ISEE universitario parificato relativa ai redditi del 2024 e alla situazione patrimoniale del 2024.

6.7 Studenti genitori di figli minori o genitori di un figlio con disabilità

Gli studenti iscritti all'Università, al Conservatorio e all'Accademia residenti in Friuli Venezia Giulia genitori di figli minori o di un figlio con disabilità, anch'essi residenti in Friuli Venezia Giulia, presentano domanda per il contributo di cui all'art. 35, della LR. 14/2025 a sostegno della genitorialità e della conciliazione contestualmente a quella per la borsa di studio.

Possono beneficiare del contributo gli studenti di età inferiore a trentasei anni non compiuti al momento di presentazione della domanda che risultano idonei o vincitori della borsa di studio di cui agli articoli 15 e seguenti.

Il contributo concesso è pari al 100 per cento dell'importo della borsa di studio.

Articolo 7 - Procedure per la formazione delle graduatorie

ARDIS predispone apposite graduatorie per la concessione dei singoli benefici. Il numero dei beneficiari è determinato in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti ai singoli poli didattici o aree didattiche competenti rispetto al totale degli studenti idonei al concorso, tenuto conto delle riserve di assegnazione previste dal bando.

7.1 Studenti iscritti al primo anno

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi le graduatorie vengono predisposte sulla base dell'indicatore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con l'assegnazione di un punteggio in ordine decrescente da un massimo di 1000 punti nel caso in cui l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia uguale a 0 euro ad un minimo di 0 punti nel caso in cui l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia pari alla soglia di riferimento. Il punteggio viene calcolato applicando la seguente formula:

$$PUNTEGGIO = \left[\frac{(SOGLIA DI RIFERIMENTO) - ISEEU}{SOGLIA DI RIFERIMENTO} \right] \times 1000$$

7.2 Studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell'area medica attivati in base alla normativa vigente in materia, per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, le graduatorie sono uniche per gli studenti iscritti al primo anno e ad anni successivi e vengono predisposte sulla base dell'indicatore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con l'assegnazione di un punteggio in ordine decrescente da un massimo di 1000 punti nel caso in cui l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia uguale a 0 euro ad un minimo di 0 punti nel caso in cui l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia pari alla soglia di riferimento. Il punteggio viene calcolato applicando la seguente formula:

$$PUNTEGGIO = \left[\frac{(SOGLIA DI RIFERIMENTO) - ISEEU}{SOGLIA DI RIFERIMENTO} \right] \times 1000$$

7.3 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a corsi attivati dopo la riforma di cui al DM 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal DM 270/2004, le graduatorie di tutti i concorsi vengono predisposte sulla base del merito, in ordine decrescente di punteggio, partendo da un punteggio complessivo massimo attribuito al richiedente di 1000 punti.

Il punteggio viene calcolato applicando la seguente formula:

$\frac{\text{ann./cred. sostenuti} - \text{minimo ann./cred. richiesti}}{\text{ann./cred. piano} - \text{minimo ann./cred. richiesti}} \times 600 + \frac{\frac{\text{somma voti} - 18}{\text{numero esami}}}{30 - 18} \times 400$
--

Per quanto concerne i criteri di approssimazione, l'arrotondamento avviene per difetto se il decimale è inferiore alla metà, per eccesso se il decimale è pari o superiore alla metà.

Agli studenti iscritti ai Conservatori e all'Accademia si applicano le stesse disposizioni, in quanto compatibili.

7.4 Parità di punteggio

Nel caso di studenti iscritti ad anni successivi al primo, a parità di punteggio (calcolato fino alla seconda cifra decimale), viene data precedenza a coloro che hanno una condizione economica meno favorevole.

Per gli studenti iscritti al primo anno di corso, a parità di punteggio, viene data precedenza agli studenti più giovani.

7.5 Studenti che hanno frequentato il semestre filtro presso Atenei fuori Regione con prosecuzione degli studi presso le Università di Udine e Trieste nel secondo semestre - tempistiche

Le graduatorie distinte per ciascun Ateneo, saranno formulate secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 7 del presente Bando e pubblicate, indicativamente, nelle seguenti date:

- mercoledì 17 marzo 2027, pubblicazione graduatoria provvisoria posto alloggio;
- mercoledì 31 marzo 2027, pubblicazione graduatoria definitiva posto alloggio;

- mercoledì 21 aprile 2027, pubblicazione graduatoria provvisoria borse di studio;
- giovedì 20 maggio 2027, pubblicazione graduatoria definitiva borse di studio.

Articolo 8 - Pubblicazione delle graduatorie

ARDIS redige graduatorie provvisorie e definitive distinte per ciascun beneficio, scadenza e sede operativa, che vengono **pubblicate sul sito www.ardis.fvg.it**. **La pubblicazione vale come comunicazione agli studenti dell'esito del concorso.**

Gli studenti vengono inseriti nelle graduatorie con il **codice utente**, e non con il nominativo, per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza/privacy. Il codice, assegnato a ciascuno studente dal software durante la compilazione della domanda online, è sempre reperibile all'interno della propria area riservata dello "Sportello studente" o sul file di riepilogo della domanda: il codice utente è formato dalle **ultime cinque cifre del codice "Domanda"**.

Gli studenti possono verificare l'esito delle graduatorie accedendo alla propria area riservata dello **"Sportello studente"**.

Le comunicazioni pubblicate in "Sportello studente", assolvono alla funzione di notifica a tutti gli effetti di legge. Nel corso dell'anno accademico ARDIS provvederà a pubblicare eventuali aggiornamenti delle graduatorie definitive tenuto conto delle rettifiche e delle rinunce presentate dagli studenti, dell'esito delle verifiche effettuate d'ufficio e di eventuali ulteriori risorse disponibili.

Pertanto, lo studente è tenuto a consultare periodicamente la propria area riservata.

Articolo 9 – Istanze di riesame

Eventuali istanze di riesame, aventi ad oggetto l'esito della graduatoria, devono essere presentate **perentoriamente** entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie o entro il termine che sarà indicato sul sito www.ardis.fvg.it

Con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, saranno comunicate le modalità di presentazione delle istanze di riesame.

Le istanze di riesame presentate fuori termine o con modalità diverse da quelle previste non saranno oggetto di valutazione.

Non saranno valutate le istanze di riesame che si riferiscono ad attestazioni ISEE relative a redditi e patrimoni diversi da quelli indicati al precedente articolo 4.3.

ARDIS si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare modifiche d'ufficio, sulla base di fatti di cui venga a conoscenza, anche su segnalazione delle Università, dei Conservatori o dell'Accademia.

L'esito delle istanze di riesame assume carattere definitivo con la pubblicazione delle graduatorie definitive. Contro la decisione di ARDIS, è possibile presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

Articolo 10 - Accertamenti sulle condizioni di merito ed economiche e sanzioni

ARDIS provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti che risultano beneficiari o idonei, svolgendo le verifiche necessarie, anche mediante l'ausilio di professionisti del settore, avvalendosi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

ARDIS procede allo scambio di informazioni con gli organi e le amministrazioni competenti.

Gli accertamenti sulle condizioni economiche vengono effettuati telematicamente con l'INPS e l'Agenzia delle Entrate.

Gli accertamenti sulle condizioni di merito vengono effettuati nel corso dell'anno accademico con le Università mediante il sistema Esse3 oppure con richiesta di conferma dei dati dichiarati alle segreterie dei Conservatori e dell'Accademia.

ATTENZIONE

Gli studenti sono invitati a verificare che gli esami sostenuti o i crediti maturati siano stati regolarmente registrati con **data non successiva al 10 agosto 2026** sul sistema Esse3.

Verranno effettuati controlli delle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari come previsto anche nell'ambito del protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza e relative linee guida.

In caso di **dichiarazioni non veritiere** si applicano, oltre alle **sanzioni previste** dall'ordinamento, quelle previste dal citato art. 10 decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 **consistenti nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita, perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.**

Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, **è revocato o rideterminato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme indebitamente percepite o del costo forfettario del servizio mensa** impropriamente fruito.

Articolo 11 - Decadenza ed esclusione dai benefici

La decadenza dai benefici è prevista per gli studenti ai quali **non** sia stato erogato il beneficio in denaro o in servizi:

- rinuncia irrevocabile ai benefici richiesti ad ARDIS;
- iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Conservatori e dell'Accademia che entro il 30 novembre 2027 non abbiano conseguito almeno 20 crediti (ovvero almeno 9 crediti se studenti con disabilità di cui all'art. 5) che non abbiano percepito la prima rata;
- iscritti per la prima volta al primo anno di corsi con esami esclusivamente annuali che entro il 30 novembre 2027 non abbiano conseguito almeno 10 crediti che non abbiano percepito la prima rata;
- che risultino avere un'anzianità universitaria eccedente il periodo di ammissibilità ai benefici;
- che siano in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore, anche se conseguito all'estero;
- che si trasferiscano ad altra sede universitaria o rinuncino agli studi per l'a.a. 2026/2027 in data anteriore al 1 luglio 2027;
- che abbiano dichiarato il falso o abbiano esibito documenti falsi o contenenti dati falsi;
- che non si siano iscritti all'anno accademico o scolastico di riferimento entro i termini previsti dalle Università, dai Conservatori o dall'Accademia;
- iscritti a corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica attivati in base alla normativa vigente in materia, per un periodo superiore alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione;
- iscritti a corsi di dottorato di ricerca, che non beneficino della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, per un periodo superiore alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione;
- mancata regolarizzazione e trasmissione ad ARDIS dell'ISEE con annotazioni, difformità, omissioni entro il 31 gennaio 2027.

Sono inoltre esclusi dai benefici gli studenti che non abbiano chiuso la pratica online per la richiesta dei benefici in tutte le sue modalità e procedure, entro le scadenze previste.

Per il solo beneficio della borsa di studio sono esclusi gli studenti che siano beneficiari di altre borse di studio di importo superiore ad € 2.500,00 (v. art. 24 del presente bando).

Per non incorrere nella decadenza, gli studenti che si trovino in uno o più dei casi sopraindicati, devono prontamente comunicare all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it la rinuncia al beneficio assegnato e non erogato. ARDIS, in ogni caso, procede ad escludere dai benefici i richiedenti che si trovino in uno o più dei casi sopraindicati sulla base delle informazioni di cui viene a conoscenza.

La comunicazione di decadenza dai benefici è pubblicata sul sito istituzionale ARDIS; tale comunicazione assolve alla funzione di notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 12 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) e modalità di comunicazione

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia regionale per il diritto allo studio- ARDIS, rappresentata dal Direttore generale, con sede in salita Monte Valerio 3, 34127 Trieste, tel: +39 040 3595326/ 328 email: direzione@ardis.fvg.it PEC: ardis@certregione.fvg.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: email: direzione@ardis.fvg.it - PEC: ardis@certregione.fvg.it

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Insiel S.p.A., con sede in via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste, tel: +39 040 3737111 email: privacy@insiel.it è il Responsabile del trattamento dei dati personali, effettuato con l'ausilio di strumenti informatici e telematici, e della conservazione degli stessi.

SUB RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il Sub responsabile del trattamento dei dati personali (nominato da Insiel S.p.A.) è In4matic, via Breventano 12, 27100 Pavia.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo privato completo, numero di telefono, indirizzo email, dettagli del documento d'identità, situazione economica familiare, riferimenti bancari e di pagamento) è attuato senza ricorrere a processi decisionali automatizzati, tra cui la profilazione, ed è finalizzato alla corretta e completa esecuzione della procedura di concessione dei benefici di cui al presente Bando e allo svolgimento dei successivi controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, presentate a corredo delle istanze.

I dati di contatto comunicati (numero di telefono e indirizzo email) potranno altresì essere utilizzati per informazioni, comunicazioni e promozione di iniziative istituzionali di competenza di ARDIS, nell'ambito dei servizi resi a favore del diritto allo studio.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: la base giuridica del trattamento risiede nella legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 "Norme in materia di diritto allo studio universitario".

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI: il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Titolare conserva i dati personali comunicati per un tempo non superiore a 10 anni, fatti salvi ulteriori obblighi di legge.

DESTINATARI DEI DATI: i dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, del Responsabile e del Sub responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio. Il Titolare comunica, a richiesta, i dati personali ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per l'espletamento delle finalità istituzionali di ARDIS. Senza necessità del consenso ARDIS ha diritto di ricevere i dati personali da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali di ARDIS. I dati personali possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla legge.

TRASFERIMENTO DEI DATI: non è previsto il trasferimento dei dati all'estero.

CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della concessione ed erogazione dei benefici di cui al presente Bando.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO: l'interessato gode dei diritti di cui al Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; l'interessato gode inoltre del diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i propri diritti scrivendo al Titolare del trattamento:

- a) via email all'indirizzo direzione@ardis.fvg.it
- b) via pec all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it

Articolo 12.1 – Informativa per il trattamento dei dati personali non ottenuti presso l'interessato (art. 14 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus

Titolare del trattamento	Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati	Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del GDPR	Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 e-mail: privacy@insiel.it
Fonte da cui hanno origine i dati	Vi informiamo che la fonte da cui hanno origine Vostri dati personali è privata e, in particolare, i dati sono stati raccolti e forniti dalla società beneficiaria ARDIS - Agenzia regionale per il diritto allo studio Friuli Venezia Giulia Insiel S.p.A e In4matic S.R.L. in qualità di titolare autonomo, sulla base della Vostra domanda di adesione agli interventi FSE+.
Tipi di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento	I dati personali comuni forniti (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato completo e sede attività, telefono ed email di contatto, dettagli del documento d'identità, condizione sul mercato del lavoro, situazione personale di figli a carico, riferimenti bancari e di pagamento, etc.) e i dati particolari trattati (ad esempio: condizione abitativa, condizione di vulnerabilità/fragilità), saranno raccolti, trattati e conservati dal Titolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento di tutto il procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679, nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri in particolare per le seguenti finalità istituzionali: ☐ monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui partecipanti; ☐ sorveglianza, rendicontazione, comunicazione, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit del PR FSE+ 21-27; ☐ conferimento di dati richiesti da leggi, regolamenti e atti vincolanti per la partecipazione ad attività di rilevanza pubblica e per lo svolgimento di procedimenti e atti di spesa pubblica; ☐ comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza. Il trattamento dei dati personali è effettuato, come previsto dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/1060, ai fini della realizzazione delle azioni previste dal Programma del Fondo Sociale Europeo plus, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2022)5945 dell'11 agosto 2022 e modificato con decisione C(2024) 6970 final del 30 settembre 2024 (con presa d'atto da parte della Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 25 ottobre 2024), con particolare riferimento a quanto disposto da: - art. 72, par. 1, lett. e) del Reg (UE) 1060/2021, che prevede la raccolta e la disponibilità dei dati personali riferiti a beneficiari/destinatari/imprese/soggetti coinvolti nelle azioni a cofinanziamento europeo; - Allegato I del Reg (UE) 1057/2021, che specifica i dati personali, da registrare e conservare, dei partecipanti alle iniziative che prevedono il cofinanziamento del FSE+; - art. 74, par. 1 del Reg (UE) 1060/2021 relativamente alle verifiche di gestione; - art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 in materia di verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

	Il conferimento dei dati personali, è necessario per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dai documenti di attuazione e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.
Soggetti autorizzati al trattamento	I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, del Responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati altresì ad altre Pubbliche Amministrazioni nazionali e della comunità europea, per adempiere i rispettivi obblighi, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti (art. 4 del Reg. (UE) n. 2021/1060), nell'ambito del quadro definito dall'Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia, presentato in versione definitiva il 10 giugno 2022 e approvato con decisione della Commissione europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022. Potranno essere comunicati altresì ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore. Fuori dai casi previsti dell'art. 4 del Reg. (UE) n.2021/1060 e da normativa o procedure di settore, i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento, comunicazione e diffusione.
Modalità del trattamento	Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali. e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei, con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.
Periodo di conservazione dei dati personali	Per i dati personali, si individua il tempo di conservazione in 10 anni dalla data di approvazione della relativa rendicontazione finale del progetto finanziato con fondi FSE+, ai sensi del Reg. Ue 2021/1057, Reg. Ue 2021/1060 e art. 2220 cc., ciò anche in osservanza dei tempi di controllo sui fondi europei (fatto salvo un periodo ulteriore in caso di contenzioso). I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.
Diritti fondamentali dell'interessato	Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR. L'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo 12.2 – Modalità di comunicazione

1. Le comunicazioni di ARDiS agli studenti avvengono di norma tramite la pubblicazione sull'area riservata dello "Sportello Studente". Le comunicazioni così pubblicate assolvono alla funzione di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, le informazioni possono essere veicolate anche tramite SMS ed EMAIL. La comunicazione di alcuni provvedimenti dell'Agenzia avviene tramite il servizio postale o via PEC.

Articolo 13 - Normativa di riferimento

Il presente bando è regolato nel rispetto dei principi e delle disposizioni che disciplinano il diritto allo studio universitario, a livello nazionale e regionale, nonché nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare:

- decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio" e s.m.i.;
- legge n. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.;
- DPCM 09.04.2001 "Uniformità di trattamento sugli studi universitari", per la parte ancora applicabile;
- legge regionale n. 7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- DPR n. 87 del 15 marzo 2010 di emanazione del "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali" e s.m.i.;
- legge n. 99/2022 "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" e s.m.i.;
- legge regionale n. 21/2014 "Norme in materia di diritto allo studio universitario" e s.m.i.;
- legge regionale n. 24/2020 "Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 30 marzo 2018 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- legge regionale n. 5/2026 "Disposizioni multisettoriali per l'anno 2026";
- DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 di adozione del "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e s.m.i.;
- DPR n. 394 del 31.08.1999 di emanazione del "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e s.m.i.;
- DPR n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- decreto legislativo n. 368/1999 "(Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)" e s.m.i.;
- DM n. 224/1999 di adozione del "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" e s.m.i.;
- DM n. 270/2004 di adozione delle "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509." e s.m.i.;
- legge n. 35 del 4 aprile 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e s.m.i.;
- legge n. 221 del 17 dicembre 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese." e s.m.i.;
- DM n. 1320/2021 "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152";
- DM 176 del 24/02/2026 Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027;
- legge n. 33 del 12 aprile 2022, "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore".

- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30/05/2025 recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria;
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 447 del 11/07/2025 recante le modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025;
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22/12/2025 recante la definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 – a.a. 2025/2026;
- Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. n. 176 del 10/02/2026 relativo all'aggiornamento dei limiti massimi dell'ISEE e dell'ISPE;
- Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 175 del 10/02/2026 relativo all'aggiornamento degli importi delle borse di studio per l'a.a. 2026/2027.

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni, si applicano le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario ed il Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) triennio 2024/2027 approvato con DGR n. 770 del 29/05/2026, in conformità alle Linee Guida dell'ARDIS per l'attuazione delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) triennio 2024/2027, proposte dalla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e approvate con DGR n. 681 del 15/05/2026 ai sensi dell'art. 8 della LR n. 21/2014.

Articolo 14 – Fondi destinati alla concessione di borse di studio

1. Concorrono al finanziamento del presente bando:
 - a. Il gettito dalla tassa regionale per il diritto allo studio e della tassa di abilitazione professionale
 - b. Il Fondo integrativo regionale - FIR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 - c. Il Fondo integrativo statale - FIS
 - d. Eventuali fondi residui e ulteriori risorse aggiuntive nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" – finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU
 - e. Il Fondo sociale europeo + - FSE+
 - f. Eventuali fondi Ardis
2. La fonte di finanziamento di provenienza europea si inserisce nel quadro programmatico del PR FSE+ 2021-2027, Priorità: 4 – Giovani.

BORSA DI STUDIO

Scadenza 17 settembre 2026
ore 13:00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST)

Articolo 15 – Termine e modalità di presentazione della domanda

Gli studenti che intendono chiedere la borsa di studio **devono compilare la domanda online e inviarla entro le ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) del 17 settembre 2026** seguendo le modalità previste dall'articolo 6 del presente bando.

Articolo 16 – Status degli studenti: in sede, pendolare e fuori sede

Il comune di residenza degli studenti e la distanza dalla sede del corso di studio frequentato concorrono a determinare lo status degli studenti beneficiari, ai fini della quantificazione dell'importo delle borse di studio, secondo le seguenti modalità:

16.1 Studenti comunitari

Per gli studenti comunitari lo status degli studenti in sede, pendolare o fuori sede, ai fini del presente concorso, è definita nell'allegato 1. Per risultare beneficiari della borsa di studio come fuori sede gli studenti devono inoltre rispettare quanto previsto dal successivo **articolo 16.3**.

16.2 Studenti non comunitari

Gli studenti non comunitari possono essere considerati fuori sede **indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia**. Fanno eccezione gli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia oppure gli studenti stranieri che costituiscono in Italia un nucleo familiare autonomo e diverso rispetto a quello di origine: in questi casi si prende in considerazione la residenza in Italia. Gli studenti non comunitari, ad ogni modo, per essere riconosciuti quali studenti fuori sede devono attenersi a quanto previsto dal successivo **articolo 16.3**. **Nel caso non presentino il contratto di locazione e abbiano il nucleo familiare residente all'estero vengono considerati pendolari.**

16.3 Status di fuori sede

Sono definiti "fuori sede" gli studenti residenti nei comuni considerati fuori sede nell'allegato 1 se:

- a. dichiarano online entro la scadenza di prendere alloggio (con contratto di locazione o di ospitalità) nei pressi della sede universitaria (cioè nei comuni considerati in sede in relazione alla sede didattica del corso) per un periodo non inferiore a 10 mesi compreso tra il 1° settembre 2026 e il 30 settembre 2027 e lo mantengono per l'arco temporale minimo.
- b. utilizzano, a titolo oneroso, le strutture residenziali di ARDIS per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Lo status dello studente individuato quale fuori sede viene rideterminato qualora lo stesso iscriva la residenza anagrafica presso un Comune indicato come in sede (allegato 1) rispetto alla sede del corso frequentato; tale previsione non si applica allo studente indipendente e allo studente non comunitario con nucleo familiare residente all'estero.

Agli studenti "indipendenti" come definiti all'art. 4.3.1, viene riconosciuto lo stesso trattamento riservato agli studenti con lo status di fuori sede.

Il limite di 10 mesi è ridotto a 6 mesi per gli studenti laureandi dell'ultimo anno di corso, con la qualifica di regolare, che intendono sostenere l'esame di laurea entro l'ultimo appello previsto per l'a.a. 2025/2026 e per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

La dichiarazione online per il riconoscimento dello status da fuori sede può essere fatta:

- all'**interno della domanda online**, entro il termine di scadenza per i singoli benefici;
- nella sezione online dedicata **"dati del contratto di locazione"**, **entro e non oltre il 21 ottobre 2026 ore 13.00** per risultare fuori sede nella graduatoria definitiva.

Gli studenti che non hanno potuto compilare la parte della domanda online riguardante il contratto di locazione, perché non possedevano tutti i dati richiesti, sono tenuti a dichiarare online nella sezione dedicata "dati del contratto di locazione" l'utilizzo dell'alloggio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, indicando l'indirizzo, il canone di locazione mensile, la durata del contratto, la scadenza e gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Il numero di registrazione del contratto di locazione da inserire online è il numero a 6 cifre che inizia con la dicitura "Serie..." oppure il codice identificativo di 17 caratteri, al cui interno viene riportato anche il numero a 6 cifre.

Non deve essere inserito il numero di protocollo della registrazione del contratto.

La sezione "dati del contratto di locazione" sarà compilabile indicativamente dal 1 settembre 2026.

Si precisa che l'inserimento nella domanda online o nella sezione dedicata **"dati del contratto di locazione"** di un contratto con scadenza antecedente al **21 ottobre 2026** non consente l'inserimento in graduatoria come fuori sede. Ad esempio, lo studente che ha un contratto con scadenza 30 settembre 2026 deve necessariamente inserire i dati del nuovo contratto o di quello rinnovato per l'anno successivo.

Gli studenti che hanno un contratto per l'alloggio con scadenza inferiore a 10 mesi, e che intendono rinnovarlo o stipularne uno nuovo, per confermare lo status di fuori sede devono inviare una email a info.trieste@ardis.fvg.it o info.udine@ardis.fvg.it con i dati dell'avvenuto rinnovo del contratto o del nuovo contratto stipulato che consente loro di raggiungere la durata di 10 mesi di alloggio a titolo oneroso entro il 30 aprile 2027. Nel caso di mancata comunicazione entro il 30 aprile 2027, verrà rideterminato l'importo della borsa di studio da fuori sede a pendolare, salvo i casi di contratti con scadenza successiva alla data indicata.

In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, gli studenti devono darne immediata comunicazione ad ARDIS, con le modalità sopra indicate.

Non devono presentare la dichiarazione relativa all'alloggio a titolo oneroso gli studenti **assegnatari di posto alloggio** presso le strutture messe a disposizione da ARDIS per l'a.a. 2026/2027, che hanno preso regolarmente possesso dell'alloggio.

ATTENZIONE

Se **entro le ore 13.00 del 21 ottobre 2026** non risultano inseriti online tutti i dati del contratto di locazione, comprensivi quelli di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, oppure i contratti di ospitalità presso convitti e collegi universitari pubblici o privati, i richiedenti, anche se residenti in comuni considerati fuori sede, concorrono alla borsa di studio come "pendolari".

Si ricorda che i 10 mesi di alloggio a titolo oneroso devono essere conteggiati nel periodo compreso tra il **1° settembre 2026 e il 30 settembre 2027**.

16.3.1 Contratto a titolo oneroso

Gli studenti per essere considerati fuori sede devono essere in possesso di un **contratto di locazione regolarmente sottoscritto e registrato o di un contratto di ospitalità presso un convitto**, avente ad oggetto un immobile situato in Italia, nei pressi della sede universitaria sede del corso di studio. Il contratto di locazione deve essere intestato o cointestato allo studente o a un componente del nucleo familiare. Per gli studenti domiciliati presso convitti e collegi universitari pubblici o privati è necessaria una certificazione

fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di locazione da poter esibire in caso di controlli da parte di ARDIS. I dati di cui sopra devono essere comunicati entro il termine e con le modalità previste dal precedente art. 16.3. Il contratto di locazione non deve riferirsi ad un immobile di proprietà di un componente del nucleo familiare dello studente richiedente la borsa di studio.

Il canone di locazione mensile dovuto dagli studenti, al netto delle spese per le utenze (ad esempio acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, ...), **non può essere inferiore ad € 150,00.**

16.3.2 Studenti interateneo Trieste - Udine

Gli studenti iscritti ad un corso di studi interateneo tra Trieste e Udine sono tenuti a dichiarare, in sede di domanda online, la **sede didattica prevalente** (presso la quale sosterrà la maggior parte degli esami nel corso dell'anno accademico), a prescindere dalla sede amministrativa, ai fini della determinazione dello status di fuori sede, pendolare o in sede. Al termine dell'anno accademico, l'ARDIS provvederà a verificare la sede di svolgimento degli esami ed eventualmente a rideterminare l'importo del beneficio.

16.3.3 Studenti iscritti al semestre filtro presso l'Università di Udine e Trieste

Gli studenti iscritti al semestre filtro saranno inseriti in graduatoria con una nota sospensiva "semestre filtro" che non consentirà il perfezionamento dell'assegnazione della borsa e la relativa erogazione.

A seguito dell'effettiva iscrizione al secondo semestre ad un corso presso le Università di Trieste e di Udine verrà perfezionata l'assegnazione del beneficio e l'erogazione della prima rata pari al 50% dell'importo netto della borsa indicativamente entro il 30 aprile 2027.

La seconda rata, pari al restante 50% dell'importo della borsa, verrà corrisposta come indicato all'art. 23.1 e, con riferimento agli studenti con disabilità, all'art. 26.3.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione della borsa di studio connessa allo status di fuori sede, agli studenti che hanno frequentato il semestre filtro, è richiesta la fruizione di un alloggio a titolo oneroso, regolarmente registrato, presso la sede del corso di iscrizione per un periodo non inferiore a tre mesi e la maggiorazione medesima è determinata in proporzione ai mesi effettivi di godimento dell'alloggio nel corso dell'anno accademico.

Gli studenti iscritti al semestre filtro, in possesso di un regolare contratto di locazione a titolo oneroso della durata **pari o superiore a 10 mesi**, devono inserire i dati del contratto medesimo **entro le ore 13.00 del 21 ottobre 2026**, come stabilito all'art. 16.3, per il riconoscimento dello status di studente fuori sede.

Qualora gli studenti iscritti al semestre filtro siano in possesso di un contratto di locazione di durata **inferiore a 10 mesi ma pari o superiore a 3 mesi**, il riconoscimento dello status di studente "fuori sede" verrà attribuito in proporzione ai mesi di effettivo godimento dell'alloggio. Detti studenti devono inviare copia del contratto di locazione all'indirizzo di posta certificata ardis@certregione.fvg.it **entro e non oltre il 30/03/2027**.

16.3.4 Studenti che hanno frequentato il semestre filtro presso Atenei fuori Regione con prosecuzione degli studi presso le Università di Udine e Trieste nel secondo semestre.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione della borsa di studio connessa allo status di studente fuori sede si tiene conto della fruizione di un alloggio a titolo oneroso, regolarmente registrato, nella sede del corso frequentato o in zone limitrofe (cioè nei comuni considerati in sede in relazione alla sede didattica del corso), presso privati o presso strutture convittuali, nonché presso le case dello studente ARDIS purché per un periodo non inferiore a **tre mesi**. Per tali studenti, l'importo della borsa di studio fuori sede viene calcolato proporzionalmente ai mesi coperti da un alloggio a titolo oneroso purché pari o superiori a tre, considerato anche il periodo eventualmente fruito durante il semestre filtro, tenendo conto del numero di mesi effettivi di godimento di un alloggio a titolo oneroso nel corso dell'anno accademico.

Per l'attribuzione dello status di fuori sede, gli studenti devono inserire nella procedura online, a partire dal **1° aprile 2027 ed entro e non oltre le ore 13.00 del 20 aprile 2027**, i dati completi di un contratto di affitto a titolo oneroso, regolarmente registrato, per un periodo necessario al raggiungimento dei tre mesi, nella sede

didattica del corso frequentato o in zone limitrofe (cioè nei comuni considerati in sede in relazione alla sede didattica del corso), presso privati o presso strutture convittuali per la medesima durata.

Articolo 17 - Importi

L'importo delle borse di studio è stato aggiornato con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 175 del 10/02/2026 e di seguito si riportano gli importi massimi delle borse di studio:

- **€ 7.171,11** per gli studenti **fuori sede** e per gli studenti **indipendenti**;
- **€ 4.190,71** per gli studenti **pendolari**;
- **€ 2.890,16** per gli studenti **in sede**.

Sono inoltre previste le seguenti casistiche:

1. Per gli studenti economicamente più svantaggiati definiti quali studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 15%.
2. Per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Tale importo non è cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livelli ISEE inferiori o uguale al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, l'incremento è calcolato sulla base del valore della borsa spettante alla studentessa.
3. Il DM 1320/2021 prevede che allo studente iscritto contemporaneamente a più corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove sia in possesso e mantenga i requisiti di merito previsti dal presente bando per entrambi i corsi di studio e per l'intera durata dei medesimi. L'incremento del 20% non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento.

Gli studenti che sono iscritti contemporaneamente a più corsi di laurea devono darne comunicazione tempestiva ad Ardis via email all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro il 30 marzo 2027 indicando, per ciascun corso di laurea, l'Ateneo, l'anno di immatricolazione e il merito. ARDIS provvederà ad effettuare i dovuti controlli al fine dell'eventuale incremento del 20% dell'importo della borsa di studio.

Agli studenti laureandi (ulteriore semestre) e agli studenti iscritti al primo anno fuori corso viene corrisposta la borsa di studio di importo dimezzato.

La borsa di studio viene corrisposta integralmente agli studenti il cui ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario indicata al precedente art. 4.3. Qualora l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario riferito allo studente sia superiore ai 2/3 e fino all'importo massimo della soglia ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, l'importo della borsa di studio viene gradualmente ridotto fino alla metà dell'importo massimo della borsa di studio.

Di seguito il riepilogo degli importi delle borse di studio in relazione ai valori ISEE e allo status dello studente:

Livello ISEE	Studente fuori sede	Studente pendolare	Studente in sede
Inferiore al 50% del limite massimo di riferimento ($\leq \text{€ } 14.169,94$)	€ 8.246,78 (115%)	€ 4.819,32 (115%)	€ 3.323,68 (115%)
Compreso fra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento ($\text{€ } 14.169,94 < x \leq \text{€ } 18.893,25$)	€ 7.171,11 (100%)	€ 4.190,71 (100%)	€ 2.890,16 (100%)
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento ($> \text{€ } 18.893,25$)	Gradualmente ridotta sino alla metà (minimo € 3.585,56)	Gradualmente ridotta sino alla metà (minimo € 2.095,36)	Gradualmente ridotta sino alla metà (minimo € 1.445,08)

--	--	--	--

Importo da calcolare con la formula	$\text{Importo } BDS_{MAX} - \frac{\left(ISEE_S - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right) \times (BDS_{MAX} - BDS_{MIN})}{\left(\text{soglia max ISEE} - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right)}$ dove: ISEE per le prestazioni per il diritto universitario = ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dello studente BDS_{MAX} = importo massimo lordo della borsa di studio BDS_{MIN} = importo minimo lordo della borsa di studio
--	--

L'importo della borsa di studio include la fruizione del servizio alloggio nelle forme di seguito indicate.

Per tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio che siano anche assegnatari del posto alloggio in residenze gestite direttamente da ARDIS, dall'importo della borsa di studio viene trattenuto l'importo forfettario relativo al servizio alloggio per la durata di 10 o 11 mesi (ai fini del calcolo dei mesi di alloggio a titolo oneroso, i mesi di settembre e ottobre vengono conteggiati interamente a prescindere dalla data di assegnazione) secondo la tariffa prevista per la tipologia di alloggio assegnato, definita all'art. 36, a prescindere dalla data di assegnazione, come da seguente tabella:

Alloggio	Tariffa mensile	Importo trattenuto per 10 mesi	Importo trattenuto per 11 mesi
E1, E3, Gozzi, Residenza Pascoli, Rizzi, doppie in CampusX, Gemona, Gorizia, Pordenone	€ 200,00	€ 2.000,00	€ 2.200,00
casa Burghart, Ex Ospedale militare, Pro Habitare – Camplus Manin, Residenza NGH	€ 240,00	€ 2.400,00	€ 2.640,00
singole in CampusX e casa Burghart	€ 290,00	€ 2.900,00	€ 3.190,00
Minialloggio	€ 320,00	€ 3.200,00	€ 3.520,00

Per gli studenti beneficiari di borsa di studio assegnatari di posto alloggio che rinunciano anticipatamente al posto alloggio medesimo, verrà detratto dalla borsa di studio l'importo dovuto per il servizio abitativo in base alla tipologia di alloggio e al periodo di effettiva assegnazione, calcolato secondo le tariffe mensili di cui alla tabella sopra indicata.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui redditi così come previsto dall'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università".

Articolo 18 - Esonero dalle tasse universitarie

Gli studenti che sono risultati idonei o beneficiari per la borsa di studio di cui al presente bando sono **esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2026/2027**.

Per informazioni più dettagliate in merito alle tasse universitarie per la sede di **Udine**, si invita a rivolgersi direttamente all'Università di **Udine**, all'Ufficio Diritto allo studio e servizi integrati, al seguente contatto: dirittoallostudio@uniud.it

Per informazioni più dettagliate in merito alle tasse universitarie per la sede di **Trieste**, si invita a rivolgersi direttamente all'Università di **Trieste**, all'Ufficio Diritto allo studio e servizi integrati agli studenti, al seguente contatto: tasse.studenti@amm.units.it

ATTENZIONE

Gli studenti ai quali viene revocata la borsa di studio, che rinunciano alla borsa o che decadano dal beneficio, perdono il diritto all'esonero dalle tasse universitarie e devono pertanto pagare le tasse se dovute.

Articolo 19 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

La domanda di partecipazione al concorso è considerata anche quale formale istanza di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 37 della LR n. 21 del 14 novembre 2014. Sono pertanto esonerati dalla suddetta tassa gli studenti idonei o beneficiari della borsa di studio.

ATTENZIONE

Gli studenti ai quali viene revocata la borsa di studio, che rinunciano alla borsa o che decadano dal beneficio, perdono il diritto all'esonero dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario e devono pertanto pagare le tasse dovute.

Gli studenti con disabilità di cui all'art. 5 sono comunque esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Articolo 20 - Riserve di assegnazione

Il numero delle borse di studio che verranno erogate è determinato in base ai proventi derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 37 della LR n. 21 del 14 novembre 2014, ai proventi derivanti dal Fondo di Intervento Integrativo di cui all'art. 18, Capo IV del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, al Fondo di Intervento Integrativo Regionale ed alla disponibilità di fondi propri del bilancio dell'ARDIS.

Le borse di studio e i contributi di mobilità dell'a.a. 2026/2027 sono finanziati, nell'ambito del PNRR, dall'Unione europea – Next Generation EU. Le borse di studio sono anche finanziate nell'ambito del PR FSE+ Regione Friuli Venezia Giulia 2021-2027, priorità 4 - Giovani.

Le risorse disponibili per le borse di studio sono attribuite seguendo le seguenti riserve di assegnazione:

- 2% agli studenti con disabilità di cui all'art. 5;
- 6% delle borse di studio disponibili agli studenti non comunitari.

Dopo le riserve di cui sopra viene completata l'assegnazione a tutti gli studenti comunitari e non comunitari inseriti nelle graduatorie degli anni successivi al primo.

Di seguito si procede all'esaurimento della graduatoria degli studenti comunitari iscritti al primo anno e successivamente della graduatoria degli studenti non comunitari iscritti al primo anno.

Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a dare completa copertura alle graduatorie, le risorse saranno allocate proporzionalmente al numero degli studenti idonei afferenti a ciascuna sede operativa ARDIS.

Articolo 21 – Studenti iscritti alla Scuola Superiore di Udine o al Collegio Fonda

Gli studenti che alloggiano a titolo gratuito presso le residenze messe a disposizione dalla Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine e dal Collegio Fonda di Trieste, non possono beneficiare della borsa di studio nella misura prevista per gli studenti considerati fuori sede.

Articolo 22 – Graduatorie

Le graduatorie provvisorie delle borse di studio sono pubblicate indicativamente entro il 30 ottobre 2026, le graduatorie definitive sono pubblicate indicativamente entro il 4 dicembre 2026 sul sito www.ardis.fvg.it

Nelle graduatorie definitive solamente gli studenti che hanno inserito i dati completi del contratto di locazione nella domanda on line entro e non oltre il **21 ottobre 2026** sono inseriti con lo status di fuori sede.

Tutti gli studenti sono inseriti nelle graduatorie pubblicate sul sito con il **codice utente** al posto del nominativo, in conformità con le disposizioni in materia di trasparenza/privacy. Tale codice viene assegnato a ciascuno studente dal software durante la compilazione della domanda online e corrisponde alle **ultime cinque cifre del codice "Domanda"**; il codice rimane reperibile all'interno della propria area riservata in "Sportello studente" o sul file di riepilogo della domanda inviata.

Gli studenti possono verificare l'esito delle graduatorie accedendo ai servizi online all'interno della propria area riservata in "Sportello studente". Lo studente è tenuto a consultare periodicamente la propria area riservata perché le comunicazioni ivi pubblicate hanno assolto alla funzione di notifica a tutti gli effetti di legge.

In base alle modalità previste dall'art. 7 ed 8 delle Norme Generali vengono formulate in ordine decrescente di punteggio distinte graduatorie:

- per gli studenti comunitari iscritti al **primo anno** di tutti i corsi, compresi gli studenti iscritti ai Conservatori e all'Accademia;
- per gli studenti non comunitari iscritti al **primo anno** di tutti i corsi, compresi gli studenti iscritti ai Conservatori e all'Accademia;
- per gli studenti comunitari e non comunitari iscritti ad **anni successivi al primo**, divisi per poli didattici competenti, compresi gli studenti iscritti ai Conservatori e all'Accademia;
- per gli studenti iscritti ai **corsi di specializzazione** ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999;
- per gli studenti iscritti ai **corsi di dottorato** di ricerca che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224.

ATTENZIONE

Nelle **graduatorie provvisorie** gli studenti che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando sono indicati come **idonei**.

Nelle **graduatorie definitive**, in funzione delle risorse disponibili e delle riserve previste dal bando, vengono individuati gli studenti **beneficiari** che ottengono la borsa di studio.

Gli eventuali studenti **idonei non beneficiari** nelle graduatorie definitive sono gli studenti che, pur avendo i requisiti del bando di concorso, **non** ottengono la borsa di studio.

Articolo 23 - Pagamento

La borsa di studio viene erogata **mediante accredito** su un conto corrente nazionale (IBAN IT) intestato o cointestato allo studente oppure mediante carta prepagata dotata di IBAN IT intestata o cointestata allo studente.

Gli studenti devono inserire le **coordinate bancarie** al momento della compilazione della domanda online e potranno successivamente integrarle o modificarle attraverso i servizi online di ARDIS.

ATTENZIONE "Limiti e Plafond delle Carte di Credito e Prepagate"

I limiti delle carte di credito e delle carte prepagate hanno dei plafond di pagamento e dei plafond di prelievo, variabili in funzione delle regole sottoscritte con l'istituto emittente. Pertanto lo studente ha l'obbligo di verificare se il proprio conto corrente o carta prepagata abbia capienza sufficiente a ricevere il pagamento della borsa di studio eventualmente assegnata. Si precisa che il pagamento della borsa di studio non può essere in alcun modo frazionato.

Nella domanda di benefici **deve essere inserito, al più tardi entro il 10 novembre 2026 il codice IBAN intestato o cointestato allo studente**; inserimenti successivi a tale data renderanno impossibile l'accredito della borsa di studio entro l'esercizio finanziario 2026.

Si precisa che la **verifica definitiva** della presenza del requisito di merito e del corretto computo dell'anzianità universitaria avviene prima del pagamento del saldo della borsa di studio.

23.1 Studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico

La quota monetaria della borsa di studio è erogata, nella misura spettante, nei seguenti modi distinti per ciascun percorso accademico:

- 1) Per gli **studenti iscritti al PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA O DIPLOMI DI PRIMO LIVELLO E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**:
 - **prima rata pari al 50% dell'importo netto della borsa entro il 31 dicembre 2026**, a condizione che l'iscrizione risulti perfezionata entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze di riesame avverso la graduatoria provvisoria di borsa di studio;
 - **seconda rata pari al restante 50% dell'importo netto della borsa, corrisposta a partire dal mese di giugno, al raggiungimento di almeno 20 crediti regolarmente registrati** sul sistema Esse3, o nei database dei Conservatori e dell'Accademia **(ovvero almeno 10 crediti per i corsi con esami esclusivamente annuali)** con **data di superamento non successiva al 10 agosto 2027. Il raggiungimento dei crediti verrà verificato d'ufficio alla data del 30/04/2027 e del 10/08/2027.**
- 2) Per gli studenti **iscritti al PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE O DIPLOMI DI SECONDO LIVELLO**:
 - **prima rata pari al 50% dell'importo netto della borsa entro il 31 dicembre 2026**, in funzione dell'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici e del riconoscimento di almeno 150 crediti;
 - **seconda rata pari al restante 50 % dell'importo netto della borsa di studio, corrisposta a partire dal mese di giugno, al raggiungimento di almeno 20 crediti, regolarmente registrati** sul sistema Esse3, o nei database dei Conservatori e dell'Accademia **(ovvero almeno 10 crediti per i corsi con esami esclusivamente annuali)** con **data di superamento non successiva al 10 agosto 2027. Il raggiungimento dei crediti verrà verificato d'ufficio alla data del 30/04/2027 e del 10/08/2027.**

Gli studenti che avranno raggiunto il requisito di merito, con registrazione dei crediti necessari, **dopo il 10 agosto ma entro il 30 novembre 2027**, saranno oggetto di controlli d'ufficio con l'Università, i Conservatori e l'Accademia ai fini della conservazione dell'importo percepito **come borsa di studio** (borsa di studio di importo dimezzato)

Il mancato conseguimento dei crediti previsti entro il 30 novembre 2027 comporta la revoca della borsa di studio e degli altri benefici in denaro già erogati (art. 25) e la restituzione di quanto percepito in servizi.

23.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo.

La quota monetaria della borsa di studio è erogata nel modo seguente:

- **prima rata pari al 50% dell'importo netto della borsa entro il 31 dicembre 2026**, a condizione che l'iscrizione risulti perfezionata entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze di riesame per la borsa di studio e che l'IBAN sia stato indicato nella domanda online;
- **seconda rata pari al saldo dell'importo netto della borsa di studio entro il 30 giugno 2027**, dopo verifica d'ufficio della permanenza dei requisiti per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo.**

Se lo studente è **iscritto al primo anno fuori corso** (ulteriore semestre) **ed è assegnatario di posto alloggio**, poiché ha diritto ad un importo di borsa dimezzato, riceve una quota in denaro solo nel caso in cui l'importo della borsa stessa, decurtata del servizio alloggio relativo all'intero periodo di assegnazione, sia superiore a zero. La predetta quota viene erogata in due rate di pari importo.

23.2.1 Studenti laureandi

Ai beneficiari dell'ultimo anno di corso, con la qualifica di regolare, che hanno dichiarato in domanda online che intendono sostenere l'esame generale di laurea entro l'ultimo appello previsto per l'a.a. 2025/2026, **la borsa di studio viene erogata in un'unica soluzione entro giugno 2027, solo dopo la verifica d'ufficio del conseguimento del titolo.**

In caso di conseguimento del titolo di laurea da parte di studenti assegnatari di posto alloggio verrà detratto dalla borsa di studio l'importo dovuto per il servizio abitativo in base alla tipologia di alloggio e al periodo di effettiva assegnazione. In caso di utilizzo inferiore a 6 mesi, la borsa verrà rideterminata attribuendo lo status di pendolare.

Agli studenti che, pur avendo compilato la domanda in qualità di laureandi, **non riescono a conseguire il titolo**, la borsa di studio viene erogata solo in seguito all'iscrizione all'a.a. 2026/2027 (primo anno fuori corso) e purché in possesso dei requisiti di merito previsti all'articolo 4.

Gli studenti che, diversamente da quanto previsto all'art. 3.1.1, presentano domanda in qualità di studente iscritto ad anni successivi per l'ulteriore semestre per l'a.a. 2026/2027, anche se si laureeranno entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2025/2026 e si iscriveranno al primo anno della laurea magistrale per l'a.a. 2026/2027 entro i termini fissati dalle Università e dai Conservatori, otterranno la borsa di studio di importo dimezzato prevista per gli studenti iscritti ad anni successivi per l'ulteriore semestre.

23.3 Studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999, e ai corsi di dottorato di ricerca, che non beneficiano della borsa di studio accademica, la prima rata della borsa di studio viene corrisposta solo a seguito di **conferma dell'avvenuta iscrizione** e la seconda rata viene erogata a **giugno 2027**.

23.4 Sospensione dei pagamenti

Agli studenti inseriti nelle graduatorie definitive con la nota: **"iscrizione universitaria da accertare"** e **"merito universitario da accertare"** il pagamento della borsa di studio viene effettuato nell'esercizio finanziario 2027 previa verifica dell'avvenuta iscrizione e del requisito di merito.

Non è possibile effettuare il pagamento della borsa di studio a favore degli studenti per i quali sia stato rilevato un ISEE con annotazioni, difformità, omissioni. La regolarizzazione e la trasmissione dell'ISEE deve avvenire entro il 31 gennaio 2027 pena la decadenza dal beneficio.

La regolarizzazione dei casi sopra esposti avvenuta successivamente al termine di presentazione delle istanze di riesame comporta l'accredito della borsa di studio nell'esercizio finanziario 2027.

Agli studenti debitori nei confronti di ARDIS di importi indebitamente percepiti, è sospeso il pagamento della borsa di studio fino alla completa restituzione del debito. Gli studenti debitori, che stiano provvedendo alla restituzione rateale nel rispetto del piano di rientro preventivamente autorizzato, potranno richiedere la compensazione del debito residuo con la borsa di studio di cui risultino beneficiari nell'a.a. 2026/2027.

La regolarizzazione dei casi sopra esposti comporta l'accredito della borsa di studio nell'esercizio finanziario 2027.

23.5 Studenti iscritti al semestre filtro presso l'Università di Udine e Trieste

Gli studenti iscritti al semestre filtro saranno inseriti in graduatoria con una nota sospensiva "semestre filtro" che non consentirà il perfezionamento dell'assegnazione della borsa e la relativa erogazione.

A seguito dell'effettiva iscrizione al secondo semestre ad un corso presso le Università di Trieste e di Udine verrà perfezionata l'assegnazione del beneficio e l'erogazione della prima rata pari al 50% dell'importo netto della borsa indicativamente entro il 30 aprile 2027.

La seconda rata, pari al restante 50% dell'importo della borsa, verrà corrisposta come indicato all'art. 23.1 e, con riferimento agli studenti con disabilità, all'art. 26.3.

23.6 Studenti che hanno frequentato il semestre filtro presso Atenei fuori Regione con prosecuzione degli studi presso le Università di Udine e Trieste nel secondo semestre

Gli studenti, risultati beneficiari nella graduatoria definitiva, ricevono, in un'unica soluzione, il pagamento della borsa di studio, corrisposta a partire dal mese di giugno, qualora abbiano conseguito e regolarmente registrato sul sistema Esse3, almeno 20 crediti formativi universitari, con data di superamento non successiva al 10 agosto 2027. Gli studenti che conseguono i 20 crediti in data successiva al 10 agosto 2027, ma entro il 30 novembre 2027, hanno diritto alla borsa di studio di importo dimezzato, previa verifica d'ufficio con l'Università. Il mancato raggiungimento del requisito di merito entro il 30 novembre 2027 comporta la decadenza dalla borsa di studio.

Articolo 24 – Limite di cumulo

Le borse di studio di ARDIS sono cumulabili con altre borse di studio concesse da enti pubblici o privati purché non superiori all'importo di € 2.500,00.

Nel caso in cui lo studente abbia dichiarato nella domanda online di essere beneficiario per l'anno accademico 2026/2027 di altra borsa di studio di importo superiore a € 2.500,00, viene inserito nella relativa graduatoria come non idoneo.

Tale limite non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero, alle borse di studio dei programmi di mobilità internazionale (ad esempio Erasmus+), ai contributi per la mobilità internazionale erogati da ARDIS, ai premi per tesi di laurea, ai premi di studio e ai contributi alloggio. Non si applica, inoltre, nei confronti degli studenti con disabilità di cui all'art. 5.

Articolo 25 - Revoca

La borsa di studio è revocata agli studenti ai quali sia stato erogato il beneficio in denaro o in servizi, qualora incorrano in una delle seguenti casistiche:

- rinuncia irrevocabile alla borsa di studio erogata da ARDIS;
- iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi se entro il 30 novembre 2027 non conseguano almeno 20 crediti (ovvero almeno 9 crediti se studenti con disabilità di cui all'art. 5);
- iscritti per la prima volta al primo anno di corsi con esami esclusivamente annuali se entro il 30 novembre 2027 non conseguano almeno 10 crediti;
- vengano a mancare i requisiti di iscrizione, merito, anzianità universitaria, reddito e patrimonio, in seguito a controlli d'ufficio o a segnalazioni pervenute dalle Università o da altre Pubbliche Amministrazioni;
- che abbiano dichiarato il falso o abbiano esibito documenti falsi o contenenti dati falsi;
- qualora abbiano ottenuto il riconoscimento della doppia iscrizione di cui all'articolo 17, punto elenco 3, la borsa di studio e l'eventuale incremento sono revocati nel caso in cui lo studente perda i requisiti di cui al presente bando, con riferimento al corso di studio a cui è ricondotta la richiesta della borsa di studio;
- risultino avere un'anzianità universitaria eccedente il periodo di ammissibilità ai benefici;
- siano in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore, anche se conseguito all'estero;
- si trasferiscano ad altra sede universitaria o rinuncino agli studi per l'a.a. 2026/2027 in data anteriore al 1° luglio 2027 anche nel caso in cui siano stati conseguiti i crediti necessari al mantenimento del beneficio di cui agli artt. 4.2 e 5.2.

25.1 Procedimento di revoca

ARDIS comunica l'avvio del procedimento di revoca della borsa di studio agli studenti che si troveranno in una delle posizioni sopra riportate. Entro 10 giorni dalla comunicazione gli studenti potranno far pervenire eventuali controdeduzioni all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it o tramite raccomandata A/R all'Amministrazione scrivente. Decorso inutilmente tale termine, ARDIS trasmetterà all'interessato il provvedimento di revoca

richiedendo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la restituzione della somma indebitamente percepita. La restituzione delle somme avviene, di norma, mediante pagamento in un'unica soluzione.

ARDIS può concedere, su richiesta motivata dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 bis della LR n. 21/2014, qualora il debitore comprovi e documenti l'impossibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione. Con decreto dirigenziale, sulla base dell'importo da restituire, sono stabiliti gli scaglioni per la definizione del numero massimo di rate concesse.

Nel caso in cui la restituzione non avvenga nei termini, ARDIS procede al recupero dei crediti secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette, come previsto dall'art. 50 della LR n. 7/2000.

La revoca comporta:

- **recupero delle somme indebitamente percepite con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 in caso di dichiarazioni non veritiere.**
- **il pagamento del costo del servizio alloggio impropriamente fruito.**

Nel caso la revoca della borsa di studio sia stata determinata dalla **mancanza dei requisiti** a seguito dei controlli effettuati da ARDIS e/o segnalazioni pervenute dalle Università o da altre Pubbliche Amministrazioni, il servizio alloggio viene calcolato alla tariffa indicata all'art. 38.1 per il periodo di assegnazione.

Gli studenti del primo anno, assegnatari di posto alloggio, che rinuncino alla borsa di studio per **mancato raggiungimento del requisito di merito** o ai quali la borsa di studio venga revocata per il medesimo motivo, devono corrispondere per il periodo di permanenza in Casa dello Studente le rette previste dall'art. 36.

Agli studenti che si trasferiscano ad altra sede universitaria o rinuncino agli studi per l'a.a. 2026/2027 in data anteriore al 1 luglio 2027, il servizio alloggio viene calcolato alla tariffa indicata all'art. 36 per il periodo di assegnazione.

ATTENZIONE

In caso di revoca della borsa di studio, oltre a rimborsare l'importo già erogato, anche sotto forma di servizio alloggio, gli studenti sono tenuti a rimborsare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e a pagare l'intero importo corrispondente alle tasse ed i contributi universitari, restituendo quanto eventualmente già ricevuto dall'Università o da ARDIS a titolo di rimborso.

Articolo 26 - Studenti con disabilità (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%)

26.1 Importo

L'importo delle borse di studio è stato aggiornato con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 175 del 10/02/2026 e di seguito si riportano gli importi massimi delle borse di studio:

- **€ 9.322,44** per gli studenti **fuori sede** e per gli studenti **indipendenti**;
- **€ 5.447,92** per gli studenti **pendolari**;
- **€ 3.757,21** per gli studenti **in sede**.

La borsa di studio viene corrisposta nell'importo massimo sopra indicato agli studenti il cui ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario indicata al precedente punto 5.3. Qualora l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario dello studente sia superiore ai 2/3 e fino all'importo massimo della soglia ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, l'importo della borsa di studio viene gradualmente ridotto fino alla metà dell'importo massimo della borsa di studio.

Importo della borsa di studio da calcolare con la formula	$\text{Importo } BDS_{MAX} - \frac{\left(ISEE_s - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right) \times (BDS_{MAX} - BDS_{MIN})}{\left(\text{soglia max ISEE} - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right)}$ dove: ISEE per le prestazioni per il diritto universitario = ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dello studente BDSMAX = importo massimo lordo della borsa di studio BDSMIN = importo minimo lordo della borsa di studio
--	--

L'importo della borsa di studio include la fruizione del servizio alloggio nelle forme di seguito indicate.

Per tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio che siano anche assegnatari del posto alloggio in residenze gestite direttamente da ARDIS, l'importo della borsa di studio è ridotto forfettariamente di 10 o 11 mesi secondo la tariffa prevista per la tipologia di alloggio assegnato come indicate all'art. 36, a prescindere dalla data di assegnazione.

26.2 Studenti laureandi

In caso di conseguimento del titolo di laurea da parte di studenti assegnatari di posto alloggio verrà detratto dalla borsa l'importo dovuto per il servizio abitativo in base alla tipologia di alloggio e al periodo di effettiva assegnazione. In caso di utilizzo inferiore a 6 mesi, la borsa verrà rideterminata attribuendo lo status di pendolare.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui redditi così come previsto dall'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università".

26.3 Pagamento

La quota monetaria della borsa di studio è erogata, nella misura spettante, nei seguenti modi distinti per ciascun percorso accademico:

- 1) Per gli **studenti iscritti al PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA O DIPLOMI DI PRIMO LIVELLO E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**:
 - **prima rata pari al 50% dell'importo netto della borsa entro il 31 dicembre 2026**, a condizione che l'iscrizione risulti perfezionata entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze di riesame avverso la graduatoria provvisoria di borsa di studio;
 - **seconda rata pari al restante 50% dell'importo netto della borsa, corrisposta a partire dal mese di giugno**, al raggiungimento di **almeno 9 crediti regolarmente registrati** sul sistema Esse3, o nei database dei Conservatori e dell'Accademia con **data di superamento non successiva al 10 agosto 2027. Il raggiungimento dei crediti verrà verificato d'ufficio alla data del 30/04/2027 e del 10/08/2027.**
- 2) Per gli studenti **iscritti al PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE O DIPLOMA DI SECONDO LIVELLO**:
 - **prima rata pari al 50% dell'importo netto della borsa entro il 31 dicembre 2026**, in funzione dell'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici e del riconoscimento di almeno 150 crediti;
 - **seconda rata pari al restante 50 % dell'importo netto della borsa di studio, corrisposta a partire dal mese di giugno**, al raggiungimento di almeno 9 crediti, regolarmente registrati sul sistema Esse3, o nei database dei Conservatori e dell'Accademia con data di superamento non successiva al 10 agosto 2026. **Il raggiungimento dei crediti verrà verificato d'ufficio alla data del 30/04/2027 e del 10/08/2027.**

Gli studenti che avranno raggiunto il requisito di merito, con registrazione dei crediti necessari, **dopo il 10 agosto ma entro il 30 novembre 2027**, saranno oggetto di controlli d'ufficio con l'Università, i Conservatori e l'Accademia ai fini della conservazione dell'importo percepito come **borsa di studio** (borsa di studio di importo dimezzato)

Il mancato conseguimento dei crediti previsti entro il 30 novembre 2027 comporta la revoca della borsa di studio e degli altri benefici in denaro già erogati (art. 25) e la restituzione di quanto percepito.

Agli **studenti iscritti ad anni successivi al primo**, la quota monetaria della borsa di studio è erogata nel modo seguente:

- **prima rata pari al 50%** dell'importo netto della borsa **entro il 31 dicembre 2026**, a condizione che l'iscrizione risulti perfezionata entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze di riesame per la borsa di studio;
- **seconda rata pari al saldo** dell'importo netto della borsa di studio **entro il 30 giugno 2027** dopo verifica d'ufficio della permanenza dei requisiti.

Se lo studente è **iscritto al secondo anno fuori corso** (ulteriore semestre) **ed è assegnatario di posto alloggio**, poiché ha diritto ad un importo di borsa di studio dimezzato, riceve una quota in denaro solo nel caso in cui l'importo della borsa stessa, decurtata del servizio alloggio relativo all'intero periodo di assegnazione, sia superiore a zero. La predetta quota viene erogata in due rate di pari importo.

Agli studenti dell'ultimo anno di corso, con la qualifica di regolare, che intendono sostenere l'esame generale di laurea entro l'ultimo appello previsto per l'a.a. 2025/2026, la borsa di studio viene erogata in **un'unica soluzione entro giugno 2027, solo dopo verifica del conseguimento del titolo.**

26.4 Limite di cumulo

Il limite di cumulo della borsa di studio di ARDIS con altre borse di cui all'art. 24, non opera nei confronti degli studenti con disabilità.

26.5 Revoca

Agli studenti con disabilità si applicano le condizioni di revoca di cui all'art. 25.

26.6 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Gli studenti con disabilità sono comunque esonerati dal pagamento della tassa.

Posti alloggio

Scadenza presentazione domande matricole comunitarie e non comunitarie:

27 agosto 2026
ore 13:00 (ora estiva
italiana/GMT+ 2/UTC+2/CEST)

Scadenza presentazione domande anni successivi:

30 luglio 2026
ore 13:00 (ora estiva
italiana/GMT+ 2/UTC+2/CEST)

Articolo 27 - Posti alloggio a concorso

ATTENZIONE

Gli studenti beneficiari del servizio alloggio hanno diritto ad un posto alloggio **assegnato d'ufficio** con valutazione relativa alla migliore organizzazione del servizio abitativo, tenendo conto dei posti disponibili, della sede degli studi dei richiedenti, del principio di non promiscuità di genere, della posizione in graduatoria e, ove possibile, delle preferenze di alloggio indicate dallo studente nella domanda online.

I beneficiari di posto alloggio, comunitari, non comunitari e studenti indipendenti, non possono eleggere residenza presso le case dello studente, pena la decadenza dal beneficio.

Non possono ottenere l'assegnazione di posto alloggio gli studenti di età superiore ai 35 anni alla data di scadenza della domanda del relativo beneficio.

Al fine di garantire la sicurezza degli studenti e la miglior efficienza del servizio alloggio, ARDIS si riserva la possibilità di effettuare trasferimenti d'ufficio nell'ambito della medesima o in altra casa dello studente.

Per le studentesse assegnatarie di posto alloggio che si trovano in stato di gravidanza, ARDIS garantisce soluzioni organizzative adeguate, limitatamente al periodo di gravidanza. Si precisa che le residenze non possono accogliere minori.

27.1 POSTI ALLOGGIO PER LA SEDE DI TRIESTE

I posti alloggio disponibili **sono pari a 679**, come di seguito ripartiti:

- **636 posti alloggio** presso le Case dello Studente di Trieste
(n. **64** presso l'edificio E1, n. **199** presso l'edificio E3 di cui 30 mini alloggi e n. **99** presso l'edificio di via Gaspare Gozzi, n. **142** presso l'ex Ospedale Militare, n. **91** presso Campus X, n. **12** presso la residenza Pascoli, n. **29** presso la residenza NGH);
- **38 posti alloggio** presso la Casa dello Studente di Gorizia (Palazzo De Bassa);
- **5 posti alloggio** presso la Casa dello Studente di Pordenone

Qualora Ardis stipuli apposita Convenzione per la Residenza di cui al punto 27.1.9, saranno resi disponibili anche i relativi posti alloggio.

Gli alloggi presso le residenze Campus X, Pascoli e NGH saranno assegnati prioritariamente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

27.1.2 Priorità nell'assegnazione

Possono richiedere l'assegnazione di un posto alloggio presso la Casa dello Studente di Via Gaspare Gozzi solamente gli iscritti a:

- Conservatorio G. Tartini;
- Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori;
- Scienze mediche, chirurgiche e della salute;
- Scienze infermieristiche.

Possono richiedere l'assegnazione di un posto alloggio presso la Casa dello Studente Ex Ospedale Militare solamente gli iscritti ai corsi dell'Università di Trieste di cui all'art. 2 del presente Bando.

Possono richiedere l'assegnazione di un posto alloggio presso la residenza Pascoli solamente gli iscritti ad anni successivi a:

- Scienze mediche, chirurgiche e della salute;
- Scienze infermieristiche.

27.1.3 Trieste - Case dello Studente (E1, E3)

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **167 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **89 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **7 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

N. 30 dei posti alloggio sopra indicati sono costituiti da mini alloggi, di cui n. 1 attrezzato per studenti con disabilità di cui all'art. 5.

Fra i posti sopraindicati n. 9 posti sono attrezzati per studenti con disabilità di cui all'art. 5: n. 4 posti nell'edificio E1, n. 5 posti nell'edificio E3. Tali posti sono assegnati indipendentemente dal Comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Trieste.

27.1.4 Trieste – Casa dello studente di Via Gaspare Gozzi

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **65 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **29 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **5 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Fra i posti sopraindicati n. 8 posti sono attrezzati per studenti con disabilità di cui all'art. 5. I posti sono assegnati indipendentemente dal Comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Trieste.

27.1.5 Trieste – Ex Ospedale Militare

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **62 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **73 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **7 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Fra i posti sopraindicati n. 3 posti in stanza doppia sono destinati prioritariamente a studenti con disabilità di cui all'art. 5. Tali posti sono assegnati indipendentemente dal Comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Trieste.

27.1.6 Trieste - Campus X

I **91** posti alloggio presso la residenza Campus x di Trieste saranno assegnati prioritariamente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

27.1.7 Trieste - Residenza Pascoli

I **12** posti alloggio presso la residenza di via Pascoli 39 saranno assegnati prioritariamente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

27.1.8 Trieste - Residenza NGH

I **29** posti alloggio presso la residenza di via Lazzaretto vecchio 16-18 saranno assegnati prioritariamente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

27.1.9 Trieste - Residenza Crispi

Qualora Ardis stipuli apposita Convenzione con il gestore della struttura, saranno assegnati **14** posti alloggio presso la residenza di via Crispi 53 prioritariamente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Le relative tariffe alloggi ammonteranno a euro 240,00

27.1.10 Gorizia

I posti alloggio sono assegnati, al netto delle riserve di cui all'art. 29, come segue:

- **26 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **11 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **1 posto alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Fra i posti sopraindicati n. 1 posti è attrezzato per studenti disabili di cui all'art. 5. Il posto è assegnato indipendentemente dal Comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Gorizia.

27.1.11 Pordenone

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **3 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **1 posto alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **1 posto alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Qualora i posti non vengano assegnati agli studenti iscritti all'Università di Trieste, gli stessi saranno messi a disposizione degli studenti afferenti la sede operativa di Udine.

27.2 POSTI ALLOGGIO PER LA SEDE DI UDINE

I posti alloggio disponibili **sono pari a 395**, come di seguito ripartiti:

- **87 posti alloggio** presso la Casa dello Studente di Udine, Polo scientifico dei Rizzi;
- **81 posti alloggio** presso Casa Burghart
- **62 posti alloggio** presso la Casa dello Studente Pro Habitare – Camplus Manin;
- **43 posti alloggio** presso la Casa dello Studente di Gorizia (Palazzo De Bassa);
- **66 posti alloggio** presso la Casa dello Studente di Pordenone;

- **56 posti alloggio** presso la Casa dello Studente di Gemona del Friuli

Qualora Ardis stipuli apposite Convenzioni per le Residenze di cui al punto 27.2.4 e 27.2.5, saranno resi disponibili anche i relativi posti alloggio.

27.2.1 Udine - Polo scientifico dei Rizzi

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **58 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **26 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **3 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

N. 2 dei posti alloggio sopra indicati sono costituiti da mini alloggi.

Fra i posti sopraindicati **n. 7 posti alloggio** sono attrezzati per gli studenti disabili di cui all'art. 5. I posti alloggio sono assegnati indipendentemente dal comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Udine.

27.2.2 Udine – Casa Burghart

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **55 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **24 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **2 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Fra i posti sopraindicati **n. 2 posti** attrezzati da assegnare prioritariamente a studenti disabili di cui all'art. 5. I posti alloggio sono assegnati indipendentemente dal comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Udine.

27.2.3 Udine – Pro Habitare – Camplus Manin

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **42 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **18 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **2 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

27.2.4 Udine - Residenza de Rubeis

Qualora Ardis stipuli apposita Convenzione con il gestore della struttura, saranno assegnati **7** posti alloggio presso la residenza di via de Rubeis 35 prioritariamente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo. Le relative tariffe alloggi ammonteranno a euro 290,00 per la camera singola e euro 200,00 per la doppia

27.2.5 Udine - Residenza Le Grazie

Qualora Ardis stipuli apposita Convenzione con il gestore della struttura, saranno assegnati **16** posti alloggio presso la residenza di via Pracchiuso 21 prioritariamente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo. Le relative tariffe alloggi ammonteranno a euro 200,00

27.2.6 Gorizia

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **29 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **13 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **1 posto alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Fra i posti sopraindicati **n. 1 posto alloggio** è attrezzato per studenti disabili di cui all'art. 5. Il posto è assegnato indipendentemente dal comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Gorizia.

27.2.7 Pordenone

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **44 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **20 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **2 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Fra i posti sopraindicati **n. 3 posti alloggio** sono attrezzati per gli studenti disabili di cui all'art. 5. I posti sono assegnati indipendentemente dal comune di residenza. Sono in ogni caso esclusi i residenti nel Comune di Pordenone.

27.2.8 Gemona del Friuli

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **37 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **17 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **2 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti al primo anno di corso per la sede di Gemona del Friuli.

Fra i posti sopraindicati **n. 2 posti alloggio** sono attrezzati per gli studenti disabili di cui all'art. 5. I posti sono assegnati indipendentemente dal comune di residenza. Sono in ogni caso esclusi i residenti nel Comune di Gemona del Friuli.

27.2.9 Studenti con disabilità

Ogni sede è dotata di posti alloggio attrezzati per studenti con disabilità. Gli studenti disabili di cui all'art. 5, idonei nelle graduatorie di posto alloggio, saranno assegnati prioritari delle unità abitative dedicate fino ad esaurimento delle stesse.

Qualora detti posti alloggio non vengano attribuiti, gli stessi saranno assegnati agli studenti in graduatoria.

Articolo 28 – Requisiti specifici

Oltre ad essere in possesso dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio stabiliti nelle norme generali, gli studenti che desiderano richiedere l'alloggio presso le Case dello Studente dell'ARDIS **devono risiedere in uno dei comuni considerati fuori sede in relazione alla sede del proprio corso di studi**, secondo quanto stabilito nell'art. 16 del presente bando e nell'allegato 1.

Gli studenti con disabilità di cui all'art. 5 possono comunque fare domanda di posto alloggio, purché non residenti nel comune sede del corso di studio frequentato.

Articolo 29 – Modalità di assegnazione

Saranno riservati:

- n. 2 posti alloggio di cui n. 1 per la sede di Trieste e n. 1 per la sede di Udine, per studenti fuori sede carenti o privi di mezzi, iscritti ai corsi di cui all'art.2, che svolgono attività sportiva di alto livello, come definiti nel protocollo d'intesa tra MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI e ANDISU n. 68 del 12/12/2016.

Il 30% dei posti non riservati è assegnato a studenti comunitari iscritti al primo anno di tutti i corsi.

Il 3% dei posti non riservati è assegnato a studenti non comunitari iscritti al primo anno di tutti i corsi, garantendo almeno 1 posto alloggio per ciascuna graduatoria. Non più del 20% degli studenti extracomunitari aventi diritto può provenire dallo stesso Paese, salvo esaurimento della graduatoria, garantendo almeno 1 posto alloggio per ciascuna graduatoria.

Tutti i posti alloggio, al netto delle riserve sopra indicate, sono assegnati agli studenti iscritti ad anni successivi.

Oltre ai posti alloggio attrezzati per gli studenti con disabilità, ulteriori posti alloggio sono comunque assegnati prioritariamente agli studenti con disabilità di cui all'art. 5 risultati idonei in graduatoria.

Viene garantita una quota minima di posti alloggio pari al 10% a favore degli studenti non comunitari.

Unica deroga al principio di non promiscuità di genere, è rappresentata da richieste di studenti assegnari che abbiano un legame di parentela documentato. Le stesse potranno essere valutate nei mesi successivi all'assegnazione.

Articolo 30 – Date indicative di ammissione per gli studenti con i requisiti di reddito e merito

Residenze	Studenti	Ammissione (data indicativa)
Trieste	Anni successivi	Dal 7 settembre 2026
	Matricole	Dal 2 ottobre 2026
Udine	Anni successivi	Dal 7 settembre 2026
	Matricole	Dal 2 ottobre 2026
Gemona	Anni successivi	Dal 5 ottobre 2026
	Matricole	Dal 5 ottobre 2026
Gorizia	Anni successivi	Dal 7 settembre 2026
	Matricole	Dal 2 ottobre 2026
Pordenone	Anni successivi	Dal 7 settembre 2026
	Matricole	Dal 2 ottobre 2026

Articolo 31 – Graduatorie

Le graduatorie sono predisposte in base a quanto previsto dall'art. 7 delle Norme generali. Le graduatorie provvisorie e definitive sono distinte per ciascuna scadenza.

Gli studenti che sono incorsi in provvedimenti di espulsione saranno inseriti in graduatoria come non idonei.

Tutti gli studenti sono inseriti nella graduatoria pubblicata sul sito www.ardis.fvg.it con il **codice utente** anziché con nome e cognome, per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza/privacy. Tale codice, assegnato a ciascuno studente dal software durante la compilazione della domanda online, è reperibile all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente" o sul file di riepilogo della domanda e corrisponde alle **ultime cinque cifre del codice "Domanda"**.

Accedendo ai servizi online del sito, all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente", gli studenti possono verificare l'esito delle graduatorie; i beneficiari possono inoltre visualizzare anche la residenza universitaria, la stanza di assegnazione e la data di assegnazione.

Tutti gli studenti risultati beneficiari che, a qualsiasi titolo, non possono prendere possesso dell'alloggio assegnato nella data riportata nella propria area riservata denominata "Sportello studente" dovranno compilare il modulo di ammissione posticipata disponibile sul sito dell'ARDIS, nell'area "Sportello studente" caricando **obbligatoriamente** l'attestazione di versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 35, **perentoriamente entro il giorno di ammissione previsto dal calendario**.

I moduli di ammissione posticipata non corredati dell'attestazione di versamento del deposito cauzionale non saranno presi in considerazione. Si precisa che le ammissioni posticipate presso le residenze in convenzione potranno avvenire solo nelle date stabilite dal gestore della medesima struttura ed indicate sul sito ARDIS.

Gli studenti che non si presentano per prendere possesso dell'alloggio nei giorni e negli orari stabiliti e che non presentano **l'apposito modulo di ammissione posticipata, entro il giorno di ammissione previsto dal calendario**, sono dichiarati decaduti dal beneficio del posto alloggio.

I posti alloggio rimasti disponibili dopo l'assegnazione ai beneficiari, in caso di rinuncia compilata online all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente" o in caso di decadenza, verranno assegnati agli idonei utilmente collocati nelle relative graduatorie, tramite scorrimento delle stesse, secondo le modalità che verranno pubblicate sul sito www.ardis.fvg.it.

Il tempestivo scorrimento delle graduatorie è prioritario, pertanto anche qualora a seguito di rinunce o decadenze si liberi un posto che era stato indicato come preferito dallo studente, non sarà possibile effettuare cambi stanza. Al termine degli scorrimenti riguardanti gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, gli eventuali posti non assegnati potranno essere messi a disposizione delle matricole.

ATTENZIONE

Nelle **graduatorie provvisorie** gli studenti che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando sono indicati come **idonei**.

Nelle **graduatorie definitive**, in funzione dei posti alloggio effettivamente disponibili, vengono individuati gli studenti **beneficiari** che ottengono il posto alloggio.

Gli eventuali studenti **idonei non beneficiari** nelle graduatorie definitive sono gli studenti che, pur avendo i requisiti del bando di concorso, **non** ottengono il posto alloggio, salvo scorrimenti delle graduatorie.

31.1 Studenti iscritti ad anni successivi

La graduatoria provvisoria dei posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi è pubblicata sul sito www.ardis.fvg.it **entro il termine indicato nello scadenziario**.

Vengono predisposte per ciascuna sede universitaria, in ordine decrescente di punteggio, le seguenti graduatorie:

- per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutte le aree/poli didattici competenti, compresi gli studenti iscritti al Conservatorio e all'Accademia di Belle Arti (per la sede di Udine);
- per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999;
- per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224;
- per gli studenti con disabilità di cui all'art. 5.

Gli studenti che presentano domanda in qualità di studente iscritto ad anni successivi per l'ulteriore semestre, qualora conseguano il titolo entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2025/2026 e si iscrivano successivamente al primo anno della laurea magistrale per l'a.a. 2026/2027, entro i termini fissati dall'Università e dal Conservatorio, otterranno in ogni caso il posto alloggio solamente fino al conseguimento del titolo triennale.

Per quanto concerne eventuali istanze di riesame si rimanda all'art. 9 del presente bando.

31.2 Studenti iscritti al primo anno

La graduatoria provvisoria dei posti alloggio per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi è pubblicata sul sito www.ardis.fvg.it **entro il termine indicato nello scadenziario.**

Vengono predisposte per ciascuna sede universitaria, in ordine decrescente di punteggio, le seguenti graduatorie:

- per gli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- per gli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- per gli studenti con disabilità di cui all'art. 5, iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Per quanto concerne eventuali istanze di riesame si rimanda all'articolo 9 del presente bando.

Gli studenti che presentano domanda in qualità di matricola magistrale, qualora non conseguano il titolo triennale entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2025/2026, se non hanno i requisiti previsti per l'a.a. 2026/2027 per l'ulteriore semestre, incorrono nella revoca di cui all'art. 37.

31.3 Studenti semestre filtro provenienti da fuori regione con prosecuzione degli studi presso le Università di Udine e Trieste nel secondo semestre

Per presentare la domanda on line è necessario avere già perfezionato l'immatricolazione ovvero l'iscrizione al secondo semestre oppure l'iscrizione ad un corso affine o altro corso per l'a.a. 2026/2027 presso le Università di Trieste o di Udine entro e non oltre i termini stabiliti dal Ministero a seguito della pubblicazione delle graduatorie nazionali. La domanda sarà compilabile indicativamente dal 3 febbraio 2027, il termine di presentazione è quello indicato nell'apposito scadenziario.

Sono riservati agli studenti che si immatricolano ovvero si iscrivono presso gli Atenei della Regione, dopo la conclusione del semestre filtro/aperto svolto presso Atenei fuori Regione, i posti alloggio che si rendono disponibili nel primo trimestre del 2027 a seguito di decadenza, conseguimento di titolo di studio, rinuncia al posto alloggio e trasferimento ad altra sede universitaria da parte degli studenti meritevoli, privi di mezzi, già beneficiari ai sensi del citato Bando unico per i benefici regionali per l'a.a. 2026/2027.

Le graduatorie relative al servizio abitativo, distinte per ciascun Ateneo, saranno formulate secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 7 e pubblicate entro i termini previsti al medesimo articolo.

Gli studenti dovranno provvedere al pagamento mensile delle tariffe dovute in funzione dell'alloggio assegnato, come indicate all'articolo 36 del bando unico.

Articolo 32 – Ammissioni

Le ammissioni degli studenti beneficiari di posto alloggio si svolgono secondo un calendario che prevede la convocazione scaglionata in più giornate degli assegnatari presso le residenze di assegnazione. In occasione della pubblicazione della graduatoria definitiva del posto alloggio, allo studente viene comunicato nella sezione "Esito graduatorie" all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente" la giornata e l'orario in cui deve presentarsi presso la Casa dello Studente di assegnazione. Eventuali variazioni di date, dovute ad esigenze organizzative, sono pubblicate per tempo sul sito www.ardis.fvg.it e all'interno dell'area riservata denominata "Sportello studente" propria dello studente.

Gli studenti **beneficiari in graduatoria** devono presentarsi nella giornata di ammissione indicata all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente" muniti di:

1. **fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento** (accompagnata dal documento in originale). Lo studente **non comunitario dovrà presentarsi munito di passaporto o altro documento d'identità riconosciuto;**
2. **copia fotostatica del permesso di soggiorno e della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo (se scaduto) oppure copia del visto per studio rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza (nel caso di primo ingresso in Italia) e della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, fermo restando in tali casi l'obbligo di presentare comunque la copia fotostatica del documento non appena venga rilasciato dalle autorità competenti; (per gli studenti extracomunitari);**

3. **attestazione di versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 35;**
4. **una fototessera.**

La mancata esibizione dei documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 comporta l'impossibilità di accedere all'alloggio.

Al momento dell'ammissione lo studente sottoscrive l'atto di accettazione del posto alloggio e dichiara di aver preso visione dei regolamenti per la fruizione del servizio abitativo e di impegnarsi alla scrupolosa osservanza delle norme in essi contenute. La mancata sottoscrizione equivale alla mancata accettazione del posto alloggio assegnato. In caso di assegnazione di posto alloggio presso una Residenza convenzionata, il beneficiario provvederà altresì a sottoscrivere per accettazione anche il Regolamento predisposto dal gestore della struttura.

ATTENZIONE Si precisa che la mancata presentazione nel giorno dell'assegnazione senza giustificazione entro il medesimo giorno, ovvero la mancata presentazione del modulo di ammissione posticipata entro la data di assegnazione, comporta l'**automatica irrevocabile decadenza al beneficio**.

La mancata accettazione del posto alloggio assegnato d'ufficio da ARDIS comporta la rinuncia al beneficio stesso per l'anno accademico di riferimento.

Lo studente assegnatario di posto alloggio per l'a.a. **2026/2027 in caso di assegnazione mediante modulo di ammissione posticipata** deve, salvo comprovati motivi sanitari o di forza maggiore, presentarsi alla portineria della Casa dello Studente di assegnazione **entro 30 giorni** dalla data di ammissione calendarizzata per sottoscrivere l'atto di accettazione e relativa documentazione del posto alloggio **pena la perdita del diritto al beneficio. In tal caso sarà tenuto al pagamento della retta alloggio per il periodo in cui lo stesso gli è stato riservato e ARDIS potrà trattenere la relativa cauzione a copertura totale o parziale di quanto dovuto.** Le situazioni di impedimento devono essere comunicate prontamente all'indirizzo email: alloggi.trieste@ardis.fvg.it oppure alloggi.udine@ardis.fvg.it in base alla sede ARDIS di riferimento. In tali casi potrà essere autorizzata una proroga massima di ulteriori 30 giorni per prendere possesso dell'alloggio purché l'assegnatario provveda a pagare la retta alloggio per la relativa mensilità.

Lo studente in mobilità outgoing alla data di convocazione dovrà compilare l'apposita sezione presente nel modulo di ammissione posticipata. In tal caso l'alloggio rimarrà riservato fino al termine del periodo di mobilità. Potrà essere autorizzata una proroga massima di ulteriori 30 giorni rispetto alla data di arrivo indicata nel modulo per prendere possesso dell'alloggio, in caso di comprovati motivi di forza maggiore. Lo studente beneficiario mantiene il posto alloggio assegnato per il periodo di mobilità outgoing, a valere per il riconoscimento dello status di fuori sede. Pertanto le relative rette alloggio verranno detratte come indicato all'art. 17.

Si ricorda che:

- presso le residenze in convenzione le ammissioni posticipate potranno avvenire solo nelle date e negli orari stabiliti dal gestore della medesima struttura ed indicate **sul sito ARDIS**;

Lo studente è assegnatario del posto alloggio per l'a.a. 2026/2027 **dalla data di ammissione stabilita nel presente bando fino al 31 luglio 2027** (l'uscita deve avvenire entro le ore 9.30 del 1 agosto 2027).

Nelle residenze in cui non è prevista la messa a disposizione di stoviglie e pentole necessarie all'uso delle cucine, gli studenti provvedono, in proprio, a dotarsi delle stesse. Le informazioni riguardanti la dotazione di ciascuna struttura sono pubblicate sul sito Ardis.

Tutti gli alloggiati delle Case dello Studente sono tenuti alla partecipazione attiva agli incontri periodicamente promossi ed organizzati da ARDIS.

In riferimento alle vigenti normative in materia di sicurezza, gli studenti beneficiari di posto alloggio, con l'assegnazione dello stesso, assumono l'obbligo di frequentare interamente i corsi in materia di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze organizzati da ARDiS. I corsi si tengono in modalità on-line. Le date dei corsi, il programma e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito ARDiS.

Tutti gli studenti assegnatari di posto alloggio devono partecipare agli incontri informativi che saranno eventualmente organizzati da ARDIS in merito al corretto conferimento dei rifiuti.

ATTENZIONE

Gli studenti che hanno presentato domanda di benefici come studenti iscritti al primo anno e che sono risultati assegnatari di posto alloggio presso la Casa dello Studente devono **comunicare immediatamente** all'indirizzo email alloggi.trieste@ardis.fvg.it oppure alloggi.udine@ardis.fvg.it a seconda della sede di riferimento, il mancato superamento di eventuali test di ingresso e **la rinuncia all'alloggio** in caso di mancata iscrizione ad un corso di laurea. In tal caso il modulo da utilizzare è quello previsto dall'art. 33 del presente Bando. Tali studenti sono comunque tenuti al pagamento della retta per il periodo di assegnazione dell'alloggio, a prescindere dal periodo di utilizzo.

Gli studenti che alla data dell'ammissione siano debitori nei confronti di ARDIS per rette alloggio o importi da restituire, sono sospesi dal beneficio fino alla completa restituzione del debito, fatto salvo il caso in cui stiano provvedendo alla restituzione rateale, nel rispetto del piano di rientro preventivamente autorizzato.

Analogamente non possono ottenere l'assegnazione del posto alloggio gli studenti che non abbiano completamente restituito quanto dovuto per danni arrecati alle case dello studente o per pulizie straordinarie a loro imputate.

Qualora gli assegnatari siano cittadini extra UE, essi saranno legittimati al soggiorno presso le Residenze solo qualora la loro presenza nel territorio della Repubblica Italiana sia in regola con la normativa applicabile in materia di immigrazione. Pertanto il mancato rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno nel corso dell'anno accademico comporterà la perdita del beneficio.

Articolo 33 - Rinunce

Gli studenti assegnatari, per rinunciare in modo irrevocabile al posto alloggio devono darne comunicazione ad ARDIS, mediante invio dell'apposito modulo disponibile sul sito www.ardis.fvg.it all'indirizzo: alloggi.trieste@ardis.fvg.it oppure alloggi.udine@ardis.fvg.it secondo la sede di riferimento, **con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data dalla quale decorrerà la rinuncia.**

La rinuncia diviene effettiva dalla data indicata nel citato modulo e comunque non prima di 15 giorni dalla avvenuta comunicazione.

Resta inteso che fino alla data di efficacia della rinuncia lo studente alloggiato presso le Case dello Studente è tenuto al pagamento delle relative rette, tramite versamento dell'importo dovuto oppure, se borsista, tramite detrazione dalla borsa.

Se la decorrenza della rinuncia è successiva al giorno 15 del mese di riferimento, gli studenti che rinunciano in modo irrevocabile al posto alloggio sono tenuti al pagamento dell'intero importo mensile della retta. Se la data di decorrenza della rinuncia ricade entro il giorno 15 del mese di riferimento, gli studenti sono tenuti al pagamento di metà dell'importo mensile della retta. Si procederà analogamente per il calcolo della trattenuta delle rette dalla borsa di studio.

ATTENZIONE

Esclusivamente per quanto riguarda la rinuncia al posto alloggio, da parte degli studenti iscritti ad anni successivi, per il mese di luglio, la comunicazione della rinuncia, anche in caso di laurea, deve pervenire **entro e non oltre il giorno 17 maggio 2027**. Diversamente sarà applicata la trattenuta alloggio di cui al successivo art. 36 relativa a 11 mesi.

Gli studenti che nel corso dell'anno accademico conseguono il titolo di laurea, completando il loro ciclo di studi, rinunciano agli studi o si trasferiscono presso un'altra sede universitaria, **devono lasciare l'alloggio entro i termini e le modalità previsti dal Regolamento unico per la fruizione del servizio alloggio presso le case dello studente**, comunicando ad ARDIS la data di rinuncia irrevocabile all'alloggio. Tale comunicazione deve avvenire **entro 15 giorni precedenti alla data dalla quale decorrerà la rinuncia**, mediante invio dell'apposito modulo disponibile sul sito www.ardis.fvg.it all'indirizzo alloggi.trieste@ardis.fvg.it oppure alloggi.udine@ardis.fvg.it secondo la sede di riferimento.

Articolo 34 - Chiusura delle Case dello Studente

Durante il periodo natalizio le Case dello Studente di Pordenone e Gorizia resteranno chiuse: appositi avvisi verranno pubblicati sul sito ARDIS, la Casa di Gemona resterà chiusa dalle ore 14.00 del giorno 23 dicembre 2026 con riapertura il 07 gennaio 2027, fatta salva la possibilità di valutare l'assegnazione presso altra struttura di posti alloggio per gli studenti assegnatari meritevoli, carenti e privi di mezzi **residenti fuori regione** e impossibilitati a fare rientro nella propria residenza.

Le Case dello Studente chiudono nel mese di agosto, in detto periodo sarà comunque garantita l'ospitalità con le modalità che saranno determinate da ARDIS agli studenti assegnatari meritevoli, carenti e privi di mezzi, **residenti fuori regione** e impossibilitati a fare rientro nella propria residenza, che facciano richiesta motivata di alloggio, nei termini e modalità disciplinate con apposito avviso pubblicato sul sito.

Gli studenti, per il mese di agosto, dovranno provvedere al pagamento della retta prevista per gli studenti con il requisito di sola iscrizione.

La Casa di Gemona resterà chiusa inoltre dalle ore 14.00 del giorno 26 marzo 2027 con riapertura il 30 marzo 2027.

ARDIS potrà inoltre prevedere ulteriori periodi di chiusura a seguito di motivate e gravi necessità ed in corrispondenza dei periodi di sospensione dell'attività didattica, che saranno tempestivamente comunicate.

Articolo 35 – Cauzione

Per l'anno accademico 2026/2027 l'importo della cauzione per gli studenti assegnatari di posto alloggio, presso le Case dello Studente ARDIS è fisso ed ammonta ad **€ 300,00**.

La mancata esibizione dell'attestazione di versamento del deposito cauzionale comporta l'impossibilità di accedere all'alloggio assegnato. Per le modalità di pagamento si rinvia all'art. 39.

Articolo 36 - Rette alloggio

Le tariffe mensili applicate per le rette alloggio sono le seguenti:

Residenze in gestione diretta Ardis

1. Posto letto in camera singola o doppia: € 200,00 (E1, E3, Gozzi, Rizzi, Gemona, Gorizia e Pordenone).
2. Camera singola o doppia dotata di cucina completa e bagno: € 240,00 (casa Burghart, Ex Ospedale militare).
3. Camera singola in appartamento da 2 fino a 4 persone, dotata di cucina completa e bagni: € 290,00 (casa Burghart).
4. Minialloggi ad uso singolo con cucina completa e bagno: € 320,00.

Residenze in convenzione

1. Posto letto in camera doppia: € 200,00 (Residenza Pascoli, e Campus X).
2. Camera singola o doppia dotata di cucina completa e bagno: € 240,00 (Residenza NGH e Pro Habitare – Camplus Manin).
3. Camera singola in appartamento da 2 fino a 4 persone, dotata di cucina completa e bagni: € 290,00 (CampusX).

Gli **studenti assegnatari** del posto alloggio che hanno presentato domanda di borsa di studio **non** devono pagare le rette in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive.

Qualora gli studenti assegnatari di posto alloggio siano beneficiari di borsa di studio, le rette alloggio verranno detratte come indicato all'art. 17.

Gli studenti assegnatari di posto alloggio ma **non beneficiari di borsa di studio** devono corrispondere le rette sopra indicate tenuto conto che qualora l'assegnazione dell'alloggio decorra dal giorno 16 del mese devono versare metà importo della retta mensile.

Per le modalità di pagamento si rinvia all'art. 39.

Gli studenti iscritti al semestre filtro (compresi quelli che si iscriveranno al secondo semestre dopo aver frequentato il semestre filtro presso un ateneo di alta regione) assegnatari di posto alloggio dovranno provvedere al pagamento mensile della tariffa dovuta in funzione dell'alloggio assegnato.

Gli studenti che per il secondo semestre procederanno al perfezionamento dell'iscrizione ad un corso avente la medesima sede didattica del semestre filtro avranno diritto a mantenere il posto alloggio fuori sede a fronte del pagamento mensile della tariffa dovuta. In caso di mancata iscrizione incorreranno nella decadenza dal beneficio.

Gli studenti che, pur avendo presentato domanda in qualità di matricole di laurea magistrale, di fatto non si iscrivono al corso di laurea magistrale per l'a.a. 2026/2027, se non in possesso al 10 agosto 2026 del requisito di merito come ulteriore semestre, **decadono dal beneficio di posto alloggio** e devono corrispondere per l'intero periodo della loro permanenza in Casa dello Studente la retta prevista per gli **studenti con il requisito di sola iscrizione** (vedi art. 38.3).

I cambi stanza autorizzati in tipologie di alloggio diverse fra loro comportano l'applicazione, per il mese di trasferimento, della retta dovuta per la tipologia di stanza in cui si pernotta per il periodo più lungo.

Nel caso di revoca della borsa di studio e/o del posto alloggio, ARDIS può eventualmente consentire la permanenza presso le Case dello Studente secondo le modalità previste per gli studenti con il requisito di sola iscrizione, in caso di regolarizzazione del debito pregresso, fatto salvo il caso in cui stiano provvedendo alla restituzione rateizzata.

Articolo 37 - Revoca e decadenza dal posto alloggio

Il beneficio del posto alloggio è revocato agli studenti assegnatari nei casi previsti dal **Regolamento unico per la fruizione del servizio alloggio presso le case dello studente**, consultabile sul sito ARDIS.

La revoca del posto alloggio determinata da **mancanza dei requisiti** previsti dal presente bando comporta la richiesta di pagamento delle rette alla tariffa prevista per gli studenti con il requisito di sola iscrizione per il periodo di assegnazione. Si precisa che la revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 in caso di dichiarazioni non veritiere.

Gli studenti del primo anno, assegnatari di posto alloggio, che rinuncino alla borsa di studio per **mancato raggiungimento del requisito di merito** o ai quali la borsa di studio venga revocata per il medesimo motivo, devono corrispondere per il periodo di assegnazione in Casa dello Studente le rette previste dall'art. 36.

Agli studenti che si trasferiscano ad altra sede universitaria o rinuncino agli studi per l'a.a. 2026/2027 in data anteriore al 1 luglio 2027, il servizio alloggio viene calcolato alla tariffa indicata all'art. 36 per il periodo di assegnazione.

Il mancato rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno nel corso dell'anno accademico comporterà la revoca del beneficio

L'assegnatario decade dal beneficio del posto alloggio nei casi previsti dall'art. 11 del presente bando e dal **Regolamento unico per la fruizione del servizio alloggio presso le case dello studente**.

Articolo 38 - Studenti con requisito di sola iscrizione

Qualora, dopo le assegnazioni dei posti alloggio agli studenti risultati idonei nelle relative graduatorie di cui all'art. 31 e dopo l'attivazione delle riserve previste per gli studenti in mobilità internazionale incoming, dovessero risultare posti alloggio ancora disponibili, tali posti verranno messi a disposizione degli studenti in possesso del solo requisito di iscrizione per il periodo indicato nel relativo avviso.

Gli avvisi concernenti eventuali posti alloggio disponibili presso le Case dello Studente sono pubblicati sul sito www.ardis.fvg.it con attivazione della relativa domanda online.

Fa eccezione la Casa dello Studente di Gemona del Friuli per cui la domanda online deve essere compilata entro le ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) del 10 settembre 2026. Nella sede di Gemona le ammissioni degli assegnatari del posto alloggio si terranno nelle giornate che verranno per tempo pubblicate sul sito e, comunque, indicativamente a partire dal giorno 5 ottobre 2026.

La compilazione della domanda online per la sede di Gemona esprime una semplice manifestazione di interesse, che dovrà essere perfezionata mediante l'invio della scansione della domanda opportunamente bollata (marca da bollo da 16,00 euro) e firmata. La domanda dovrà essere inviata all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro il 15 settembre 2026.

Solamente qualora il numero delle domande sia superiore all'effettiva disponibilità di posti alloggio, verrà redatta una graduatoria unica, per gli anni successivi e per le matricole, i dottorati di ricerca e di specializzazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda opportunamente bollata e firmata.

Gli studenti non ancora iscritti al momento della pubblicazione della relativa graduatoria definitiva, saranno inseriti come idonei con riserva "iscrizione da accertare", salvo il caso degli studenti che dichiarino di essere laureandi. L'assegnazione verrà effettuata, nel limite dei posti alloggio disponibili, in ordine cronologico di comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it

ATTENZIONE

Gli studenti risultati non idonei nelle graduatorie per l'assegnazione dei posti alloggio per mancanza dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio **NON vengono inseriti automaticamente nella graduatoria per i posti alloggio per gli studenti con il solo requisito di iscrizione.**

Tali studenti quindi devono compilare la domanda online relativa all'alloggio con requisito di sola iscrizione entro la scadenza prevista per ciascuna Casa dello Studente per le sedi diverse da Gemona, secondo il calendario che sarà successivamente pubblicato sul sito www.ardis.fvg.it.

I posti saranno assegnati prioritariamente agli studenti con disabilità di cui all'art. 5 risultati idonei in graduatoria.

ARDIS potrà attingere dalle suddette graduatorie fino alla data indicata contestualmente alla loro pubblicazione.

Gli studenti che alla data dell'ammissione siano debitori nei confronti di ARDIS per rette alloggio o importi da restituire, sono sospesi dal beneficio fino alla completa restituzione del debito, fatto salvo il caso in cui stiano provvedendo alla restituzione rateale, nel rispetto del piano di rientro preventivamente autorizzato.

Analogamente non possono ottenere l'assegnazione del posto alloggio gli studenti che non abbiano completamente restituito quanto dovuto per danni arrecati alle case dello studente o per pulizie straordinarie a loro imputate.

38.1 Rette alloggio per studenti con il requisito di sola iscrizione

Le rette sono così determinate:

Alloggio	Tariffa mensile
E1, E3, Gozzi, Rizzi, doppie in CampusX, Gemona, Gorizia, Pordenone, Residenza Pascoli	€ 240,00
casa Burghart, Ex Ospedale militare, Pro Habitare – Camplus Manin, Residenza NGH	€ 290,00
single in CampusX e casa Burghart	€ 350,00
Minialloggio	€ 400,00

39 - Modalità di pagamento della cauzione e della retta alloggio

I pagamenti vanno effettuati avvalendosi del sistema di pagamento PagoPA.

A seconda della sede ARDIS di riferimento vanno utilizzati i seguenti link per il pagamento:

Sede di Trieste

https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ardiss/sedets

Sede di Udine

https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ardiss/sedeud

La modalità di pagamento PagoPA può anche essere affiancata, come possibile alternativa, dai pagamenti eseguiti per cassa. Nello specifico, i versamenti in contanti di somme a favore di ARDIS possono essere effettuati presso gli sportelli ubicati sul territorio nazionale di banca Intesa Sanpaolo S.p.A., indicando al personale di sportello il codice di tesoreria di ARDIS (2919) e la causale del versamento.

La retta alloggio va pagata entro il giorno 5 del mese di riferimento, indicando come causale il mese cui la retta si riferisce. Il pagamento effettuato con un **ritardo superiore ai 10 giorni** sarà sanzionato con un richiamo scritto del Direttore Generale.

Fanno eccezione la retta relativa al primo mese dopo l'ammissione, il cui versamento deve avvenire entro 5 giorni dalla data di ingresso.

La cauzione va pagata prima di presentarsi presso la Casa dello Studente di assegnazione e **la mancata esibizione dell'attestazione di versamento comporta l'impossibilità di accedere all'alloggio assegnato.**

**CONTRIBUTO
ALLOGGIO
SOSTITUTIVO**

**Scadenza
21 ottobre 2026
ore 13:00 (ora estiva
italiana/GMT+ 2/UTC+2/CEST)**

Articolo 40 – Contributi a concorso

Agli studenti **inseriti nelle graduatorie definitive di posto alloggio** come idonei non beneficiari, ai quali non venga offerto un posto alloggio presso le case dello studente ARDIS o presso gli ulteriori posti alloggio di cui all'art. 27.2.7, per mancanza di effettiva disponibilità, neanche a seguito dello scorrimento delle relative graduatorie effettuato entro il 16 ottobre 2026, viene attribuito un contributo sostitutivo alloggio a condizione che gli studenti comunichino **entro e non oltre il 21 ottobre 2026**, i dati completi di un contratto di affitto a titolo oneroso, regolarmente registrato, di almeno 10 mesi, nella sede didattica del corso frequentato, presso privati o presso strutture convittuali a titolo oneroso per la medesima durata.

L'importo del contributo sostitutivo ammonta a € 1.600,00 per un contratto di locazione a titolo oneroso di almeno 10 mesi. Il contributo verrà rideterminato in caso di interruzione anticipata del contratto. Per tale motivo lo studente ha l'obbligo di comunicare con la massima tempestività qualsiasi variazione inerente al contratto d'affitto.

Detto contributo non è concesso nel caso di rinuncia volontaria o di mancata accettazione del posto alloggio eventualmente assegnato.

ATTENZIONE: per ottenere il contributo, lo studente idoneo è tenuto ad effettuare entro i termini la comunicazione prevista dall'art. 16.3 ai fini dell'attribuzione della qualifica di "fuori sede".

Gli studenti che alla data della pubblicazione delle graduatorie provvisorie abbiano inserito un contratto di locazione scaduto e che non comunichino entro il termine delle istanze di riesame i dati del rinnovo o del nuovo contratto di locazione saranno considerato non idonei per assenza di contratto di locazione.

Articolo 40.1 – Contributi a concorso studenti semestre filtro fuori regione

Agli studenti inseriti nelle graduatorie definitive di posto alloggio di cui all'art. 31.3 come idonei non beneficiari, ai quali non venga offerto un posto alloggio presso le case dello studente ARDIS per mancanza di effettiva disponibilità, viene attribuito un contributo alloggio sostitutivo a condizione che inseriscano nella procedura on line, entro e non oltre le ore 13.00 del 20 aprile 2027, i dati completi di un contratto di affitto a titolo oneroso, regolarmente registrato, per un periodo necessario al raggiungimento dei tre mesi, necessari per l'attribuzione della qualifica di fuori sede, presso privati o presso strutture convittuali per la medesima durata nella sede didattica del corso frequentato nel secondo semestre o in zone limitrofe (cioè nei comuni considerati in sede in relazione alla sede didattica del corso).

Gli idonei beneficiari del posto alloggio che rinuncino o non accettino lo stesso, non possono ottenere il contributo alloggio sostitutivo.

L'importo del contributo sostitutivo ammonta a € 160,00 mensili, per un massimo di n. 4 mensilità. Il contributo verrà rideterminato in caso di interruzione anticipata del contratto. Per tale motivo lo studente ha l'obbligo di comunicare con la massima tempestività qualsiasi variazione inerente al contratto d'affitto. È riservato agli studenti che si iscrivono presso gli Atenei della Regione dopo la conclusione del semestre filtro svolto presso Atenei situati fuori Regione, il 15% delle risorse finanziarie per la concessione del contributo alloggio sostitutivo.

Articolo 41 - Graduatorie

La graduatoria provvisoria dei contributi alloggio viene pubblicata sul sito www.ardis.fvg.it indicativamente entro il 12 marzo 2027.

Per quanto concerne eventuali istanze di riesame si rimanda all'articolo 9 del presente bando.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata indicativamente entro il 12 aprile 2027 secondo le modalità indicate all'art. 8.

Articolo 42 - Pagamento

Il contributo viene erogato mediante accredito su un conto corrente nazionale (IBAN IT) intestato o cointestato allo studente oppure mediante carta prepagata dotata di IBAN IT intestata o cointestata allo studente.

Gli studenti devono inserire le coordinate bancarie al momento della compilazione della domanda online e potranno successivamente integrarle o modificarle attraverso i servizi online di ARDIS.

Agli **studenti iscritti ad anni successivi** il contributo sostitutivo alloggio viene erogato **entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva**.

Agli studenti, **iscritti al primo anno di tutti i corsi**, il contributo sostitutivo alloggio viene erogato solamente **al raggiungimento di almeno 20 crediti (ovvero almeno 10 crediti per i corsi con esami esclusivamente annuali)** con le seguenti modalità:

- a chi consegue i crediti richiesti **entro il 10 agosto 2027** viene erogato **l'intero importo del contributo**;
- a chi consegue i crediti richiesti dopo il 10 agosto 2027, ma comunque **entro il 30 novembre 2027 l'importo del contributo viene dimezzato e riceve il 50% dell'importo**.

Agli **studenti con disabilità di cui all'art. 5 iscritti al primo anno** di tutti i corsi, il contributo alloggio viene erogato solamente **al raggiungimento di almeno 9 crediti** con le seguenti modalità:

- a chi consegue almeno 9 crediti **entro il 10 agosto 2027** viene erogato **l'intero importo del contributo**;
- a chi consegue 9 crediti dopo il 10 agosto 2027, ma comunque **entro il 30 novembre 2027 l'importo del contributo viene dimezzato e lo studente riceve il 50% dell'importo**.

Il raggiungimento dei crediti verrà verificato d'ufficio alla data del 30/04/2027 e del 10/08/2027.

Gli studenti che avranno raggiunto il requisito di merito, con registrazione dei crediti necessari, dopo il 10 agosto ma entro il 30 novembre 2027, saranno oggetto di controlli d'ufficio con l'Università, i Conservatori e l'Accademia ai fini dell'erogazione del contributo alloggio sostitutivo dimezzato.

Articolo 43 - Revoca

Il contributo già erogato viene revocato:

- qualora vengano a mancare i requisiti di iscrizione, merito, anzianità universitaria, reddito e patrimonio, in seguito a controlli d'ufficio o a segnalazioni pervenute dall'Università o da altre Pubbliche Amministrazioni;
- agli studenti che abbiano dichiarato il falso o abbiano esibito documenti falsi o contenenti dati falsi;
- qualora vengano a mancare i requisiti previsti per il beneficio.

La revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 in caso di dichiarazioni non veritiere.

Agli studenti che si troveranno in taluna delle posizioni sopra riportate, ARDIS comunicherà l'avvio del procedimento di revoca del contributo alloggio. Entro 10 giorni dalla comunicazione gli studenti potranno far pervenire ad ARDIS, all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it o tramite raccomandata A/R da indirizzarsi all'Amministrazione scrivente, eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ARDIS trasmetterà all'interessato il conseguente provvedimento di revoca, richiedendo il pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La restituzione delle somme avviene, di norma, mediante pagamento in un'unica soluzione.

ARDIS può concedere, su richiesta motivata dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 bis della LR n. 21/2014, qualora il debitore comprovi e documenti l'impossibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione. Con decreto dirigenziale, sulla base dell'importo da restituire, sono stabiliti gli scaglioni per la definizione del numero massimo di rate concesse.

Nel caso in cui la restituzione non avvenga nei termini, ARDIS procede al recupero dei crediti mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette, come previsto dall'art. 50 della LR 7/2000.

CONTRIBUTO ALLOGGIO PER LE
SEDI DI PORTOGRUARO,
BOLZANO, CONEGLIANO E
VERONA

Scadenza
21 ottobre 2026
ore 13:00 (ora estiva
italiana/GMT+
2/UTC+2/CEST)

Articolo 44 – Termine e modalità di presentazione della domanda

Le domande di contributo alloggio devono pervenire ad ARDIS **entro le ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) del 21 ottobre 2026**, con le modalità previste dall'art. 6 del presente bando.

Articolo 45 – Contributi a concorso

Per gli studenti iscritti a corsi di studio con sede a Portogruaro, Bolzano, Verona e Conegliano, dove ARDIS non gestisce direttamente una residenza universitaria, ARDIS eroga un contributo sostitutivo alloggio annuo di **€ 1.600,00** per un contratto di locazione a titolo oneroso di almeno 10 mesi. Il contributo verrà rideterminato in caso di interruzione anticipata del contratto. Per tale motivo lo studente ha l'obbligo di comunicare con la massima tempestività qualsiasi variazione inerente al contratto d'affitto.

Vengono messi a concorso **10 contributi** per ciascuna sede di studi.

Gli studenti che alla data della pubblicazione delle graduatorie provvisorie abbiano inserito un contratto di locazione scaduto e che non comunichino entro il termine delle istanze di riesame i dati del rinnovo o del nuovo contratto di locazione saranno considerati non idonei per assenza di contratto di locazione.

Articolo 46 – Requisiti specifici

Oltre ad essere in possesso dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio stabiliti nelle norme generali, gli studenti che richiedono i contributi alloggio devono necessariamente essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- devono essere iscritti per l'a.a. 2026/2027 a corsi di laurea dell'Università degli Studi di Trieste con **sede a Portogruaro** o a corsi di laurea dell'Università degli Studi di Udine con **sede a Conegliano, Bolzano e Verona**;
- devono essere residenti in uno dei **comuni considerati fuori sede**, in relazione alla sede del proprio corso di studi, secondo quanto stabilito nell'art. 16.3 del presente bando e nell'allegato 1; per le sedi di Bolzano e Verona, gli studenti richiedenti devono essere residenti in uno dei comuni che distano almeno 50 km da tali città;
- devono usufruire di un alloggio a titolo oneroso a fronte di un **contratto di locazione o di ospitalità**, secondo quanto stabilito all'art. 16.3 del presente bando.

Gli studenti devono dichiarare l'effettivo utilizzo dell'alloggio a titolo oneroso **per almeno 10 mesi (conteggiati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 30 settembre 2027)** nei pressi della sede universitaria (**cioè i comuni considerati in sede in relazione alla sede del corso frequentato**), indicando online i dati del contratto di locazione (la durata, la scadenza, il canone e gli estremi di registrazione). Gli studenti che hanno in essere un contratto con scadenza inferiore a quanto stabilito e che intendano rinnovarlo o stipularne uno nuovo, sono comunque considerati idonei al contributo, ma devono necessariamente comunicare ad ARDIS (inviando una email all'indirizzo: info.trieste@ardis.fvg.it o info.udine@ardis.fvg.it) i dati dell'avvenuto rinnovo del contratto o del nuovo contratto stipulato che consenta loro di raggiungere la durata dei 10 mesi di alloggio a titolo oneroso. **Il canone di locazione mensile** dovuto dagli studenti, al netto delle spese per le utenze (ad esempio acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, ...), **non può essere inferiore ad € 150,00**.

Gli studenti che, all'atto della compilazione della domanda online, non abbiano dichiarato di aver preso possesso di alloggio a titolo oneroso, sono tenuti a dichiarare successivamente online nell'apposita sezione "Dati del contratto di locazione", e comunque **entro le ore 13.00 del 21 ottobre 2026**, l'utilizzo dell'alloggio a titolo oneroso per almeno 10 mesi conteggiati nel periodo compreso dal **1° settembre 2026 e il 30 settembre 2027**, indicando l'indirizzo dell'alloggio, sito nei pressi della sede universitaria, il canone di locazione mensile corrisposto, la durata del contratto, la scadenza e gli estremi di registrazione.

La sezione "dati del contratto di locazione" sarà compilabile indicativamente dal 1 settembre 2026.

Articolo 47 - Graduatorie

La graduatoria provvisoria dei contributi sostitutivi alloggio viene pubblicata sul sito www.ardis.fvg.it indicativamente entro il 1° marzo 2027.

Tutti gli studenti sono inseriti nella graduatoria pubblicata sul sito con il **codice utente** al posto del nominativo, per gli adempimenti in materia di trasparenza/privacy. Tale numero, assegnato a ciascun studente dal software durante la compilazione della domanda online, è reperibile all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente" o sul file PDF di riepilogo della domanda: sono le ultime cinque cifre del codice "Domanda". Accedendo ai servizi online ARDIS, all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente", gli studenti possono verificare l'esito delle graduatorie.

In base alle modalità previste dagli artt. 7 e 8 delle Norme generali, verranno formulate in ordine decrescente di punteggio le seguenti graduatorie, distinte per sede del corso di studi:

- studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Viene data la precedenza agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo.

Per quanto concerne eventuali istanze di riesame si rimanda all'art. 9 del presente bando.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 22 marzo 2027.

Articolo 48 - Pagamento

Il contributo viene erogato mediante accredito su un conto corrente nazionale (IBAN IT) intestato o cointestato allo studente oppure mediante carta prepagata dotata di IBAN IT intestata o cointestata allo studente.

Gli studenti devono inserire le coordinate bancarie al momento della compilazione della domanda online e potranno successivamente integrarle o modificarle attraverso i servizi online di ARDIS.

Agli **studenti iscritti ad anni successivi** il contributo sostitutivo alloggio viene erogato **entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva**.

Agli studenti, **iscritti al primo anno di tutti i corsi**, il contributo sostitutivo alloggio viene erogato solamente **al raggiungimento di almeno 20 crediti (ovvero almeno 10 crediti per i corsi con esami esclusivamente annuali)** con le seguenti modalità:

- a chi consegue i crediti richiesti **entro il 10 agosto 2027** viene erogato **l'intero importo del contributo**;
- a chi consegue i crediti richiesti dopo il 10 agosto 2026, ma comunque **entro il 30 novembre 2027** **l'importo del contributo viene dimezzato e riceve il 50% dell'importo**.

Agli **studenti con disabilità di cui all'art. 5 iscritti al primo anno** di tutti i corsi, il contributo alloggio viene erogato solamente **al raggiungimento di almeno 9 crediti** con le seguenti modalità:

- a chi consegue almeno 9 crediti **entro il 10 agosto 2027** viene erogato **l'intero importo del contributo**;
- a chi consegue 9 crediti dopo il 10 agosto 2026, ma comunque **entro il 30 novembre 2027** **l'importo del contributo viene dimezzato e lo studente riceve il 50% dell'importo**.

Il raggiungimento dei crediti verrà verificato d'ufficio alla data del 30/04/2027 e del 10/08/2027.

Gli studenti che avranno raggiunto il requisito di merito, con registrazione dei crediti necessari, dopo il 10 agosto ma entro il 30 novembre 2027, saranno oggetto di controlli d'ufficio con l'Università, i Conservatori e l'Accademia ai fini dell'erogazione del contributo sostitutivo dimezzato.

Articolo 49 - Revoca

Il contributo già erogato viene revocato:

- qualora vengano a mancare i requisiti di iscrizione, merito, anzianità universitaria, reddito e patrimonio, in seguito a controlli d'ufficio o a segnalazioni pervenute dall'Università o da altre Pubbliche Amministrazioni;
- agli studenti che abbiano dichiarato il falso o abbiano esibito documenti falsi o contenenti dati falsi;
- qualora vengano a mancare i requisiti previsti per il beneficio.

La revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 in caso di dichiarazioni non veritiere.

Agli studenti che si troveranno in taluna delle posizioni sopra riportate, ARDIS comunicherà l'avvio del procedimento di revoca del contributo alloggio. Entro 10 giorni dalla comunicazione gli studenti potranno far pervenire ad ARDIS, all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it o tramite raccomandata A/R da indirizzarsi all'Amministrazione scrivente, eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ARDIS trasmetterà all'interessato il conseguente provvedimento di revoca, richiedendo il pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La restituzione delle somme avviene, di norma, mediante pagamento in un'unica soluzione.

ARDIS può concedere, su richiesta motivata dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 bis della LR n. 21/2014, qualora il debitore comprovi e documenti l'impossibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione. Con decreto dirigenziale, sulla base dell'importo da restituire, sono stabiliti gli scaglioni per la definizione del numero massimo di rate concesse.

Nel caso in cui la restituzione non avvenga nei termini, ARDIS procede al recupero dei crediti mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette, come previsto dall'art. 50 della LR 7/2000.

CONTRIBUTO PER LA
MOBILITA'
INTERNAZIONALE

Scadenza
6 aprile 2027
ore 13:00 (ora estiva italiana/GMT+
2/UTC+2/CEST)

Articolo 50 – Termine e modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo per la mobilità internazionale può essere compilata **esclusivamente dagli studenti idonei o beneficiari della borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 indicativamente dal 4 marzo 2027 entro la scadenza del 6 aprile 2027 ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST)**, con le modalità previste dall'art. 6 del presente bando.

Articolo 51 – Contributi a concorso

Il contributo per la mobilità internazionale prevede un incremento dell'importo della borsa di studio pari a **€ 600,00 su base mensile** per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, indipendentemente dal paese di destinazione e può essere concesso **per una sola volta per ciascun corso di istruzione superiore**.

Dall'importo dell'integrazione concessa, è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi delle Università, dei Conservatori e dell'Accademia, dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Vengono rimborsate **le spese di viaggio** di andata e ritorno effettuate mediante l'utilizzo di mezzi pubblici sino all'importo di € 100,00 per i paesi europei e sino all'importo di € 500,00 per i paesi extraeuropei, nel caso in cui il relativo rimborso non sia già previsto dall'Università o dal Conservatorio, previo caricamento delle relative pezze giustificative, **entro la scadenza del 31 dicembre 2027**, attraverso la procedura online che verrà attivata dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Successivamente a tale data, le spese di viaggio potranno essere trasmesse esclusivamente tramite invio all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro il 30 aprile 2028, pena il mancato riconoscimento del loro rimborso.

Il periodo di permanenza all'estero viene verificato con le Istituzioni di cui sopra e per ogni mese intero di permanenza, convenzionalmente calcolato in 30 giorni, viene erogato il contributo mensile per intero, mentre per periodi inferiori al mese il contributo sarà corrispondente ai giorni di effettiva permanenza all'estero.

Non viene erogato alcun contributo per i **periodi di mobilità effettuati in modalità online dall'Italia** a titolo di programmi di studio o tirocinio promossi dall'Università degli Studi di Trieste, dall'Università degli Studi di Udine, dal Conservatorio di Musica "G. Tartini" di Trieste, dal Conservatorio di Musica "J. Tomadini" di Udine, dall'Accademia di Belle Arti "G. B. Tiepolo" di Udine.

Il contributo per la mobilità internazionale è corrisposto nei limiti delle risorse disponibili ed eventualmente ridotto anche al fine di soddisfare la più ampia platea di studenti richiedenti.

Articolo 52 – Requisiti specifici

Oltre ad essere in possesso dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio stabiliti nelle norme generali, gli studenti che desiderano ricevere i contributi per la mobilità internazionale devono:

- **partecipare esclusivamente nell'a.a. 2026/2027 a periodi di studio o tirocinio all'estero** promossi dall'Università degli Studi di Trieste, dall'Università degli Studi di Udine, dal Conservatorio di Musica "G. Tartini" di Trieste, dal Conservatorio di Musica "J. Tomadini" di Udine, dall'Accademia di Belle Arti "G. B. Tiepolo" di Udine per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito

di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari (convenzioni bilaterali);

- **essere idonei o beneficiari della borsa di studio** di cui al presente bando nell'a.a. 2026/2027;
- **il periodo di studio o tirocinio in oggetto deve avere un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.**

Gli studenti richiedenti devono dichiarare nella domanda online di partecipare a periodi di studio e tirocinio all'estero per l'a.a. 2026/2027 di cui all'art. 51, il relativo periodo di permanenza all'estero determinato all'atto dell'assegnazione da parte dell'Università, del Conservatorio o dell'Accademia, devono inoltre dichiarare di non aver ottenuto per il medesimo corso di studio un contributo ARDIS per la mobilità internazionale.

Eventuali comunicazioni riguardanti il prolungamento del periodo di studio all'estero, se pervenute successivamente al termine di presentazione della domanda di contributo, saranno prese in considerazione solo se comunicate entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze di riesame.

Articolo 53 – Graduatorie

La data indicativa di pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei contributi di mobilità internazionale sul sito www.ardis.fvg.it è il 18 maggio 2027.

Tutti gli studenti vengono inseriti nella graduatoria pubblicata sul sito con il **codice utente** al posto del nominativo, per gli adempimenti in materia di trasparenza/privacy. Tale codice, assegnato a ciascuno studente dal software durante la compilazione della domanda online, è reperibile all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente", o sul file PDF di riepilogo della domanda ed è corrispondente alle ultime cinque cifre del codice "Domanda".

Accedendo ai servizi online ARDIS, all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente", gli studenti possono verificare l'esito delle graduatorie.

In base alle modalità previste dagli artt. 7 e 8 delle Norme generali, vengono formulate in ordine decrescente di punteggio le seguenti graduatorie, distinte per sede del corso di studi:

- studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Viene data precedenza agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, in base alle disponibilità di bilancio ARDIS.

In caso di parità di merito, viene data precedenza agli studenti con l'ISEE più basso.

Per quanto concerne eventuali istanze di riesame si rimanda all'art. 9 del presente bando.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 31 luglio 2027.

Articolo 54 – Pagamento

Il contributo viene erogato mediante accredito su un conto corrente nazionale (IBAN IT) intestato o cointestato allo studente oppure mediante carta prepagata dotata di IBAN IT intestata o cointestata allo studente.

Gli studenti devono inserire le coordinate bancarie al momento della compilazione della domanda online e potranno successivamente integrarle o modificarle attraverso i servizi online di ARDIS.

La corresponsione del contributo viene erogata unicamente per i mesi autorizzati e promosse dalle Università, dai Conservatori e dall'Accademia di Belle Arti, dall'Unione Europea, o in base ad accordi bilaterali anche non comunitari, per un importo pari ad € 600,00 su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dalle Università, dai Conservatori e dall'Accademia di Belle Arti che promuovono il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo del contributo di mobilità è dedotto l'ammontare della borsa eventualmente concessa dalle istituzioni di cui sopra.

Il contributo per la mobilità internazionale viene erogato con queste modalità:

- agli **studenti iscritti ad anni successivi al primo** in due rate:
- **il 50% dell'importo entro 60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria definitiva a condizione che il periodo di mobilità sia già iniziato;

- la rimanente parte del contributo, comprensiva del rimborso spese viaggio, **al termine effettivo del periodo di permanenza all'estero**, previa verifica del riconoscimento di crediti relativi al periodo di mobilità.
ARDIS si riserva eventualmente la possibilità di erogare il contributo in un'unica soluzione.
- agli **studenti iscritti al primo anno dei corsi dopo il conseguimento del merito** (20 crediti o 10 crediti per i corsi con esami esclusivamente annuali) **al termine effettivo del periodo di permanenza all'estero**, previa verifica del riconoscimento di crediti relativi al periodo di mobilità:
 - **l'intero importo del contributo** a chi consegue i crediti richiesti entro il 10 agosto 2027;
 - **l'importo del contributo dimezzato** a chi consegue i crediti richiesti tra il 10 agosto e il 30 novembre 2027;
- agli **studenti con disabilità di cui all'art. 5** al raggiungimento di almeno 9 crediti:
 - **l'intero importo del contributo** a chi consegue almeno 9 crediti entro il 10 agosto 2027;
 - **l'importo del contributo dimezzato** a chi consegue i crediti richiesti tra il 10 agosto e il 30 novembre 2027.

ARDIS procede con i controlli d'ufficio del merito e dispone i pagamenti con cadenza trimestrale.

Articolo 55 - Revoca

Il contributo già erogato viene revocato:

- qualora vengano a mancare i requisiti di iscrizione, merito, anzianità universitaria, reddito e patrimonio, in seguito a controlli d'ufficio o a segnalazioni pervenute dall'Università o da altre Pubbliche Amministrazioni;
- agli studenti che abbiano dichiarato il falso o abbiano esibito documenti falsi o contenenti dati falsi;
- qualora vengano a mancare i requisiti specifici previsti per il beneficio;
- che rinuncino irrevocabilmente alla borsa di studio di ARDIS;
- che abbiano già ricevuto da parte di ARDIS un contributo di mobilità internazionale per il medesimo corso di studio.

La revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 in caso di dichiarazioni non veritiere.

Agli studenti che si troveranno in taluna delle posizioni sopra riportate, ARDIS comunicherà l'avvio del procedimento di revoca del contributo alloggio. Entro 10 giorni dalla comunicazione gli studenti potranno far pervenire ad ARDIS, all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it o tramite raccomandata A/R da indirizzarsi all'Amministrazione scrivente, eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ARDIS trasmetterà all'interessato il conseguente provvedimento di revoca, richiedendo il pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La restituzione delle somme avviene, di norma, mediante pagamento in un'unica soluzione.

ARDIS può concedere, su richiesta motivata dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 bis della LR n. 21/2014, qualora il debitore comprovi e documenti l'impossibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione. Con decreto dirigenziale, sulla base dell'importo da restituire, sono stabiliti gli scaglioni per la definizione del numero massimo di rate concesse.

Nel caso in cui la restituzione non avvenga nei termini, ARDIS procede al recupero dei crediti mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette, come previsto dall'art. 50 della LR 7/2000.

ALLEGATI

Allegato 1 - Status degli studenti in sede, pendolare e fuori sede

I seguenti elenchi determinano lo status degli studenti: in sede, pendolare o fuori sede.

Studenti iscritti a corsi con sede a Trieste

IN SEDE:

Residenti a Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico e Duino-Aurisina

PENDOLARI:

Residenti a Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, i seguenti comuni: Capodistria, Erpelle-Cosina, Divaccia, Isola, Pirano, Postumia, San Pietro del Carso, Sezana, Vipacco e le seguenti località: Koseze e Podgrad del Comune di Villa del Nevoso.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti a corsi con sede a Udine

IN SEDE:

Residenti a Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco, Udine.

PENDOLARI:

Residenti a Aiello, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Buttrio, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Montealbano, Cormons, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Gorizia, Lestizza, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Mossa, Nimis, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Premariacco, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tarcento, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Visco.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti a corsi con sede a Gorizia

IN SEDE:

Residenti a Farra d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo e, fuori dai confini nazionali, Nova Gorica.

PENDOLARI:

Residenti a Buttrio, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Manzano, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Udine, Villesse.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti a corsi con sede a Pordenone

IN SEDE:

Residenti a Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.

PENDOLARI:

Residenti a Arba, Arzene, Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, Conegliano, Cordovado, Godega di Sant'Urbano, Maniago, Montereale Valcellina, Orsago, Polcenigo, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, Vajont, Valvasone, Vivaro.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti a corsi con sede a Gemona del Friuli

IN SEDE:

Residenti a Artegna, Bordano, Buia, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Montenars, Osoppo, Trasaghis e Venzone.

PENDOLARI:

Residenti a Amaro, Attimis, Cassacco, Cavazzo, Carnico, Chiusaforte, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Lusevera, Moggio Udinese, Nimis, Ragogna, Reana del Rojale, Resia, Resiutta, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Tarcento, Tavagnacco, Tolmezzo, Treppo Grande, Tricesimo, Udine, Verzegnis.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti a corsi con sede a Portogruaro

IN SEDE:

Residenti a Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle.

PENDOLARI:

Residenti a Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravisdomini, Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenico, Teor.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti a corsi con sede a Conegliano

IN SEDE:

Residenti a Codogno, Colle Umberto, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Susegana, Tarzo, Vazzola e Vittorio Veneto.

PENDOLARI:

Residenti a Arcade, Caneva, Cimadolmo, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaarine, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Pieve di Soligo, Povegliano, Refrontolo, Revine Lago, San Polo di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Spresiano.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Allegato 2 - Decreto Ministeriale n. 176 del 24/02/2026 Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027

- | | |
|---|------------------------|
| – Afghanistan | – Malawi |
| – Angola | – Mali |
| – Bangladesh | – Mauritania |
| – Benin | – Mozambique |
| – Burkina Faso | – Myanmar |
| – Burundi | – Nepal |
| – Cambodia | – Niger |
| – Central African Republic | – Rwanda |
| – Chad | – Senegal |
| – Comoros | – Sierra Leone |
| – Democratic People's Republic of Korea | – Solomon Islands |
| – Democratic Republic of the Congo | – Somalia |
| – Djibouti | – South Sudan |
| – Eritrea | – Sudan |
| – Ethiopia | – Syrian Arab Republic |
| – Gambia | – Tanzania |
| – Guinea | – Timor-Leste |
| – Guinea-Bissau | – Togo |
| – Haiti | – Tuvalu |
| – Kiribati | – Uganda |
| – Lao People's Democratic Republic | – Yemen |
| – Lesotho | – Zambia |
| – Liberia | |
| – Madagascar | |

Unità organizzativa competente:

Servizio interventi per il diritto allo studio email

info.trieste@ardis.fvg.it

info.udine@ardis.fvg.it

Sito istituzionale: www.ardis.fvg.it

Sono stati individuati:

Responsabile del procedimento:

Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio dott.ssa Raffaella Pengue

Responsabili dell'istruttoria:

titolare di posizione organizzativa Servizi per l'ospitalità dott.ssa Cristiana Cattunar

titolare di posizione organizzativa Benefici universitari Miriam Di Bernardo

Contatti – Sede di Trieste**Sportello Informazioni**

info.trieste@ardis.fvg.it

Tel: 040 3595205

Orari sportello telefonico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00

Altri contatti utili

Servizio	Telefono
Borsa di studio Contributi per la mobilità internazionale	info.trieste@ardis.fvg.it 040 3595205
Posti alloggio comprensorio universitario Trieste e Gorizia Contributi alloggio	alloggi.trieste@ardis.fvg.it 040 3595213/314
Assistenza tecnico informatica	assistenza.informatica@ardis.fvg.it

Contatti – Sede di Udine**Sportello Informazioni**

info.udine@ardis.fvg.it

Tel: 0432 245772

Orari sportello telefonico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 12.00

Altri contatti utili

Servizio	Telefono
Borsa di studio Contributi per la mobilità internazionale	info.udine@ardis.fvg.it 0432 245772

Posti alloggio Udine	alloggi.udine@ardis.fvg.it	0432245754
Contributi alloggio		0432245768
Posti alloggio Pordenone Gorizia Gemona	alloggi.udine@ardis.fvg.it	0432245754
Contributi alloggio		0432245768
Assistenza tecnico informatica	assistenza.informatica@ardis.fvg.it	